CDLX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

PAG.

Congedi 27253

Commemorazione dell'ex deputato Dante Argentieri:

SIMONINI 27254
GHISLANDI. 27254
COTTONE 27254
BUCCIARELLI DUCCI 27255
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* 27255
PRESIDENTE 27255

Disegni di legge:

(*Deferimento a Commissione*) 27254
(*Trasmissione dal Senato*) 27254

Disegno di legge (*Discussione*):

Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: *a*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; *b*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. (2073) 27256
PRESIDENTE 27256
BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione* 27256
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27256

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. (346) 27256
PRESIDENTE . . . 27256, 27282, 27283, 27286
COTTONE 27257, 27260, 27261, 27262, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27275, 27280, 27281, 27282
DOSI, *Relatore per la maggioranza* . . 27257, 27258, 27259, 27260, 27262, 27264, 27265, 27266, 27268, 27270, 27271, 27277, 27281, 27285, 27288
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* . . . 27257, 27258, 27259, 27260, 27262, 27264, 27265, 27266, 27267, 27268, 27270, 27271, 27278, 27282, 27285, 27288
DEL FANTE 27258
SPALLONE 27258, 27259, 27271
BUCCIARELLI DUCCI 27259
CAROLEO 27259, 27260, 27268, 27269, 27270
DE MARZIO, *Relatore di minoranza* . 27259, 27260, 27261, 27269, 27270
GIOLITTI 27267, 27268, 27270, 27272, 27281, 27282, 27285
CECCHERINI 27267, 27281, 27286
LOMBARDI RICCARDO 27267, 27284
ANGIOY. 27270, 27285, 27287, 27288
LOPARDI 27271
SELVAGGI 27274, 27277, 27281, 27283
DE VITA 27282
ZERBI, *Presidente della Commissione* . 27283
VALSECCHI. 27283
LA MALFA 27286

Proposte di legge (*Annunzio*) 27254

Proposta di legge (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 27255
FRANCESCHINI FRANCESCO. 27255
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 27255

Sostituzione di un Commissario . . . 27254

La seduta comincia alle 10,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Conci Elisabetta, Fadda, Farinet, Ferreri Pietro, Foa, Spadola e Viviani Arturo.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni » (2376).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, con parere della IV Commissione.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: « Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n . 613 » (2374);

ALBIZZATI e BERNARDI: « Modifica dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108 » (2375).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunziato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame della proposta di legge Angelini Armando e Cappugi: « Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi » (427) il deputato Luigi Fumagalli, in sostituzione del deputato Aldo Fascetti.

Commemorazione dell'ex deputato Dante Argentieri.

SIMONINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONINI. È purtroppo triste retaggio nostro, di uomini che abbiamo ormai superato da tempo il mezzo del cammin di nostra vita, di re in quest'aula i vecchi che scompaiono e che non sono conosciuti dai giovani perché la troppo lunga interruzione dell'attività politica liberale nel nostro paese e della vita parlamentare li ha condannati all'oblio.

Si tratta questa volta di Dante Argentieri, che fu deputato attivissimo della XXV e della XXVI legislatura, negli anni tragici, drammatici, che qui non è il caso di ricordare, perché sono presenti alla memoria di tutti noi. Giovanissimo operaio verniciatore, molto intelligente e volenteroso, egli si dedicò alla politica e al movimento sindacale. Chi vi parla lo conobbe attivissimo segretario della camera del lavoro di Brescia. Fu eletto deputato per le due legislature che ho testè ricordato per il collegio emiliano, essendo egli originario di Piacenza.

Era quello che in un certo senso si può definire un vero autodidatta, perché, pur provenendo ufficialmente dalla terza elementare, egli si era impossessato dell'inglese, del francese, dello spagnolo, parlando e scrivendo queste lingue correntemente, e della stessa lingua latina.

Negli ultimi anni della sua partecipazione alla vita politica, quando era deputato, fu oggetto di violenze, specialmente nella città di Reggio Calabria, nella quale si era recato per propaganda, per cui fu costretto, per essere difeso dal peggio, per una notte intera, benché avesse riportato gravi ferite per l'aggressione fascista, a restare rinchiuso su un balcone di albergo. Successivamente egli tornò, dopo la tragica esperienza dell'Aventino, al suo mestiere di operaio verniciatore; poi trasmigrò nei vari paesi del mondo e cercò la pace del suo spirito nella fede religiosa, diventando pastore professante della chiesa evangelica.

Onorato e povero, come sempre è vissuto, egli povero si è spento nel seminario di Zurigo nel quale risiedeva da qualche tempo; e onorato deve essere da questa Camera, della quale egli con onore ha fatto parte.

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. A nome del proletariato bresciano, che ha conosciuto in Argentieri uno dei suoi più attivi e sinceri organizzatori, e a nome del gruppo socialista mi associo alla commemorazione di Dante Argentieri.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Anch'io mi associo, a nome del mio gruppo, alla commemorazione testé fatta dall'onorevole Simonini per il collega Dante Argentieri,

Vorrei aggiungere che lo faccio anche a nome mio personale, prendendo lo spunto da un particolare che ha sottolineato l'onorevole Simonini, facendo un ideale allacciamento fra la generazione passata e la nuova.

Per quanto, da quello che ho potuto sentire, la mia impostazione ideologica, soprattutto sul piano religioso, sia diversa da quella del compianto scomparso, tuttavia volentieri mi associo a titolo personale alla commemorazione che ne è stata fatta, collegando questo filo ideale fra la generazione passata e la nuova, convinto che la vecchia e la nuova rimangono costantemente al servizio del nostro paese e per esso si battono.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. A nome del gruppo della democrazia cristiana mi associo alle espressioni di cordoglio che sono state pronunciate.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* A nome del Governo mi associo alle espressioni di cordoglio pronunciate per commemorare Dante Argentieri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è giusto che siano onorate e ricordate, come diceva poco fa l'onorevole Simonini, queste figure di vecchi parlamentari, di cui forse nelle nuove generazioni può andare scomparendo il ricordo del nome, ma non il filone d'oro delle opere da essi compiute a servizio del paese e soprattutto delle classi più meritevoli di giustizia.

Ecco perché il ricordo dell'onorevole Argentieri, che fece parte di questa Assemblea nella XXV e XXVI legislatura, dando il contributo soprattutto della sua nobilissima anima di lavoratore e di conoscitore dei problemi del proletariato, viene opportunamente fatto nel momento tristissimo della sua dipartita.

Mi farò interprete presso la famiglia del pensiero di cordoglio e soprattutto di simpatia e di riconoscenza espresso qui da tutti i gruppi. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco, Romanato e Perdonà:

« Carriera economica degli insegnanti tecnici pratici » (2283).

L'onorevole Francesco Franceschini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La proposta sostanzialmente mira a completare la tabella unica del trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956.

In tale tabella non figurano infatti gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna e quelli delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale. Si tratta di una numerosa categoria di benemeriti docenti in un ramo tanto delicato e prezioso dell'insegnamento pubblico.

Questa esclusione dalla tabella economica appare tanto più strana, in quanto non vi è corrispondente esclusione dalla tabella giuridica preparata dal Ministero della pubblica istruzione ed approvata dal Consiglio dei ministri con il consenso del ministro del tesoro.

Pertanto, essa deve ritenersi veramente una dimenticanza casuale, non certamente volontaria; oppure una pretermissione originata dall'essersi voluto fare implicito riferimento ad altre categorie. Ma noi riteniamo che sia bene, comunque, richiedere la esplicitezza anche per quanto riguarda la tabella economica.

Ecco lo scopo di questa proposta di legge. Credo che non vi debbano essere difficoltà alla sua presa in considerazione, in quanto essa non intende innovare, ma semplicemente perequare le condizioni economiche della categoria ad altre, cui la categoria stessa – in sede di trattamento giuridico – è stata già perequata. Ecco perché sottoponiamo la nostra proposta all'esame ed al placito degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Franceschini Francesco.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: *a*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; *b*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. (2073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: *a*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; *b*) convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;

b) la convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

(*È approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle convenzioni stesse.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Come la Camera ricorda, abbiamo interrotto ieri i nostri lavori con l'approvazione dell'articolo 6.

Passiamo ora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro dell'industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunziato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di sostituirlo col seguente:

« La durata del permesso è di 5 anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di 3 anni, alle stesse condizioni stabilite all'atto del rilascio del permesso, sempre che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Selvaggi ha dichiarato di ritirare il seguente emendamento, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « tre anni », le altre: « su terraferma e di sei anni in zona marina ».

L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « ciascuna di due anni » con le altre: « ciascuna di 3 anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Mi sembra superfluo illustrare l'emendamento, anche perché ne ho parlato in sede di discussione generale. Sono convinto che le due proroghe di due anni ciascuna siano piuttosto brevi; e perciò propongo di portarle a tre anni ciascuna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione, sugli emendamenti presentati all'articolo 7 ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Non condivido la considerazione fatta dall'onorevole Cottone, e credo preferibile il mantenimento del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cottone.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caroleo ha presentato i seguenti emendamenti: il primo tendente a sostituire, al primo comma, alle parole: « geologia e geofisica », le parole « geologia o geofisica », il secondo, ad aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di due o più permessi di 50 mila ettari viciniori accordati ad uno stesso titolare, l'obbligo di perforazione può essere riferito globalmente ad uno solo di essi, purché, nel termine stabilito dal presente articolo, vengano su di esso eseguiti i lavori di perforazione per ciascun permesso.

Nel caso di due o più permessi viciniori accordati ad uno stesso titolare, complessivamente inferiori ai 50 mila ettari, gli obblighi di perforazione potranno essere assolti con la perforazione su uno soltanto di essi, a scelta del permissionario ».

Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerli.

L'onorevole Selvaggi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, in fine: « su terraferma, elevati rispettivamente a 12 e 36 mesi per la zona marina ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Caroleo ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORTESE. *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il titolare del permesso deve:

1°) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2°) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3°) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi darne notizia all'autorità mineraria;

4°) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5°) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6°) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7°) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caroleo ha presentato un emendamento col quale propone di sostituire al numero 2°), alle parole: « sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria » le altre: « comunicare preventivamente alla autorità mineraria il previsto programma relativo alla tecnica di perforazione, dando notizie ».

Propone poi di aggiungere, in fine, il seguente comma: « I dati di cui ai numeri 2°) e 4°) del presente articolo godono della guarentigia sancita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Del Fante ha proposto di sostituire il n. 3°) con il seguente: « 3°) dare immediata comunicazione all'autorità mineraria dell'accertato rinvenimento di idrocarburi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEL FANTE. Avevo sempre saputo che le leggi non sono soltanto frutto di cervelli pensanti, ma, per essere utili e per produrre il bene, devono essere formulate da uomini che alla teoria uniscono esperienza e pratica di vita e conoscenza precisa dell'argomento che trattano, perché, affidate poi alla interpretazione e alla difesa degli avvocati, possano essere applicate con giustizia dai magistrati.

Da tale intento mi sono fatto guidare, e, senza preoccuparmi del fattore politico, ritenevo di essere in linea col Governo per le dichiarazioni ed interviste del Presidente Segni e per le affermazioni pubblicate dal ministro Cortese, dando così la mia collaborazione per una legge efficiente e utile a tutte le categorie sociali.

So, da oltre 30 anni, che gli italiani camminano sul petrolio e, per la conoscenza del problema che trattiamo, avevo formulato ben 26 emendamenti, dei quali almeno 10 tendevano ad integrare e perfezionare e rendere, agile efficiente e costruttiva la legge che discutiamo.

Ritenuto però che questa mia intenzione non è stata considerata in senso positivo e nello spirito che l'ha dettata, dichiaro di non avere più alcun motivo di sottrarre tempo ai colleghi ed al Governo, cui chiedo scusa se la mia fatica, che tendeva a nobili fini, può avere causato qualche discussione; e, piuttosto che correre un rischio che intendo evitare, rinunzio a tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Le do atto di avere ritirato tutti i suoi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Caroleo?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione non li accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE. *Ministro dell'industria e del commercio.* Neppure il Governo.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spallone, Lopardi, Giolitti, Grilli, Villani, Montelatici, Grasso Nicolosi Anna, Musolino, Tognoni e Nenni Giuliana hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Tale canone è dallo Stato devoluto ai comuni nei cui territori si effettuano le ricerche ».

L'onorevole Spallone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPALLONE. L'emendamento tende ad attribuire ai comuni i canoni che la legge prevede a carico dei permissionari con l'ar-

ticolo 10. Sono state fatte a questo emendamento alcune obiezioni, che io però non ritengo pertinenti. Infatti già sono numerosi i precedenti di questa stessa natura: voglio riferirmi, per esempio, ai sovracanoni elettrici che lo Stato percepisce e poi trasferisce ai comuni nei quali si trovano i bacini imbriferi montani.

Nel nostro emendamento si chiede in definitiva un procedimento analogo, cioè il canone di 200 lire all'ettaro per i permessi di ricerca percepiti dallo Stato dovrebbe essere, a nostro giudizio, dallo Stato trasferito ai comuni interessati.

Il motivo del nostro emendamento è evidente e risponde a considerazioni di equità nei confronti dei comuni medesimi. Infatti, l'attività di ricerca e di sfruttamento dei giacimenti comporta modificazioni a volte importanti e sostanziali nella struttura dei comuni e nella loro economia. Si tratta, infatti, di aprire spesso nuove strade, o di conservare, con una spesa maggiore, quelle esistenti; si tratta di attrezzare in modo diverso i comuni medesimi gravemente turbati dalle attività che si sviluppano in seguito alle concessioni e alle ricerche. Ecco perché ci pare giusto che il comune debba essere aiutato in modo che tutti gli oneri non ricadano esclusivamente sui suoi abitanti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* L'argomento è già stato oggetto di lungo esame in sede di Commissione e si pervenne alla soluzione negativa, la cui opportunità confermo anche in quest'aula. Il problema deve essere considerato anche tenendo conto che il disegno di legge prevede già una quota a favore delle zone nelle quali i ritrovamenti si effettuano.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Anche il Governo è contrario, e ciò per una questione di principio: in tutti i campi della ricerca e della coltivazione dovrebbe estendersi l'applicazione di un principio di questo genere.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Il nostro gruppo è contrario all'emendamento Spallone. Chiedo su di esso lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Spallone è aggiuntivo, credo che possa essere posto in votazione più tardi.

SPALLONE. Sono d'accordo: il mio emendamento può essere votato successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, con la riserva di votare successivamente l'emendamento aggiuntivo Spallone.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

È escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caroleo ha presentato un emendamento, col quale propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « cento ettari », le parole: « a forma di quadrilatero regolare » e di sopprimere le parole: « L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6 ».

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAROLEO. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzio ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « L'area residua dei permessi deve avere le carattristiche di cui all'articolo 6 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Confermo l'opportunità di mantenere il testo del disegno di legge, poiché è bene che l'area abbia le forme vincolate previste nel testo stesso.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento?

CAROLEO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento?

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« L'area residua del permesso deve evere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferore a 1.500 ettari ».

L'onorevole De Marzio ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Alla scadenza del primo periodo di proroga l'area della ricerca è ridotta del 50 per cento dell'area inizialmente concessa ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno o più lati o parte di essi dell'area oggetto del permesso indicato dal titolare, non computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia volontaria anticipata, se addizionati alla riduzione obbligatoria, né quelle ottenute in concessione ».

Ha proposto inoltre di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di più permessi viciniori accordati ad uno stesso titolare, le riduzioni obbligatorie possono essere effettuate a richiesta del titolare stesso, sul complesso totale dei permessi stessi ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAROLEO. Rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Non è fatta alcuna riduzione per le aree inferiori ai 5 mila ettari ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Non avrei nulla in contrario a ritirare il mio emendamento se il ministro spiegasse la ragione che gli ha ispirato il suo ripensamento. Il Governo ha presentato un emendamento con il quale accetta il principio, riducendo però il limite a 1.500 ettari. Durante il mio intervento mi era sembrato che il ministro, interrompendomi con un gesto, fosse disposto ad arrivare a 3 mila ettari. Ora vorrei chiedere al ministro se nei permessi di ricerca che sono stati presentati al suo dicastero ve ne sia qualcuno che si limiti a chiedere aree di ricerca per 5 mila ettari o anche meno. In questo caso mi spiegherei la riduzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è d'accordo sull'emendamento presentato dal Governo, che offre il modo di avvicinarsi all'emendamento Cottone. Osservo però che l'area di ricerche è già di 3 mila ettari: ragione per cui si renderebbe necessario apportare una lieve modifica all'emendamento del Governo, elevando l'area da 1500 a 3 mila ettari.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo del Governo, non ho bisogno di illustrare il primo comma; in merito al secondo comma, cioè che la riduzione non avviene se l'area dà rilasciare risulta inferiore a 1.500 ettari, faccio presente all'onorevole Cottone che intendo riferirmi all'area risultante dallo scorporo, cioè all'area da rilasciare allo Stato. Col sistema del mio emendamento ne rimangono al titolare 6.000 ettari e non 3.000, perché non procedendosi allo scorporo, che deve essere del 25 per cento, quando il risultato è inferiore a 1500 ettari è evidente che tutti i permessi al di sotto dei 6.000 ettari non subiscono decurtazioni.

È questione di intendere bene a che cosa ci si riferiva con i 3.000 e i 1.500 ettari.

Sembra che dal punto di vista tecnico 1.500 ettari siano già un'estensione apprezzabile ai fini della ricerca, ma è uno di quei punti che, come principio, è fondamentale. Dagli uffici che ho consultato per avere una valutazione di ordine tecnico ho avuto il concorde riferimento a 1.500 ettari, che costituiscono già un'area che può essere appetibile per una ricerca.

Comunque, il Governo accetta la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento?

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento ?

COTTONE. Questa sarebbe la seconda modesta sodisfazione che il Governo dà agli oppositori accettando il principio. Da parte mia rimane la speranza che non sia delusa questa seconda accettazione di principio del Governo. Perciò, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con l'emendamento del Governo e con la modifica proposta dal relatore:

« Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3.000 ettari ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Al titolare del permesso che mediante la perforazione di un pozzo abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro 120 giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo articolo 14 ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caroleo ha proposto di sostituire, al primo comma, alle parole: « Al titolare », le parole: « Il titolare »; e alle parole: « è concessa la, » le parole: « ha diritto di ottenere la concessione di »; al secondo comma, alle parole: « 120 giorni, » le parole: « un anno »; di sostituire infine il quarto comma con il seguente:

« Con lo stesso decreto sono confermate le condizioni, già rese note all'atto dell'assentimento del permesso, a cui la concessione e le eventuali proroghe sono sottoposte, viene altresì indicata la procedura che il concessionario dovrà seguire per tenere periodicamente informata l'autorità mineraria sullo svolgimento del programma di coltivazione dei giacimenti ed è accordato al concessionario il diritto di immagazzinare, trasportare, lavorare e vendere liberamente il prodotto estratto, con l'osservanza delle norme vigenti in materia ».

Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Cottone ha presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, alle parole: « Al titolare », sostituire le parole: « Il titolare »; alle parole: « è concessa la », sostituire le parole: « ha diritto alla »; e, infine, aggiungere le parole: « e allo sfruttamento ». Al secondo comma, alle parole: « entro 120 giorni », sostituire le parole: « entro un anno »; subordinatamente, sostituire le parole: « entro 240 giorni ».

Ha facoltà di svolgerli.

COTTONE. Ritiro il primo emendamento, dal momento che l'onorevole ministro nella replica ha chiarito esplicitamente il concetto, nel senso che è data al permissionario il diritto

di ottenere la concessione una volta scoperto il giacimento.

Mantengo invece il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Sono contrario all'emendamento al secondo comma dell'onorevole Cottone. Si tratta veramente di un emendamento che incide su una norma fondamentale del disegno di legge. Il disegno di legge prevede 120 giorni a ragion veduta, cioè per limitare il tempo entro il quale il giacimento dovrà essere delimitato. Quindi, confermo l'opportunità che sia mantenuto il testo del disegno di legge. Sono contrario agli emendamenti Caroleo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Concordo con le osservazioni fatte dal relatore per quanto riguarda l'emendamento Cottone. Si tratta di una norma fondamentale che non può essere modificata senza scardinare la stessa struttura del disegno di legge. La concessione non ha per oggetto un giacimento delimitato.

È proprio nello spirito della legge che la concessione riguardi la coltivazione di una area che è stata perforata utilmente, ma che certamente contiene un giacimento le cui dimensioni non sono state accertate per dare la possibilità che la fascia scoperta a vantaggio dello Stato possa essere messa in gara o assegnata all'E. N. I. Il termine di 120 giorni è sufficiente per un orientamento di massima, ma non deve essere un termine valutato come idoneo all'accertamento preciso dei limiti del giacimento. Perciò sono contrario all'emendamento. Sono contrario anche agli emendamenti Caroleo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Onorevole Cottone, mantiene il suo secondo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

COTTONE. Signor Presidente, mi permetta di manifestare il mio stupore per la repentina conversione del relatore in merito al punto in esame, poiché egli, nel corso del mio intervento, ebbe ad interrompermi, dichiarando esplicitamente che per queste ricerche sarebbero occorsi due anni.

Pertanto mi permetto di insistere, anche perché non sono io a sostenere questa tesi, ma sono i tecnici, che asseriscono che questo periodo è troppo breve.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* In altri termini, due anni sarebbero sufficienti per fare ciò che la legge vuole evitare.

COTTONE. Ma insomma, dobbiamo cercare sì o no di portare il petrolio alla superficie ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cottone, tendente a sostituire al secondo comma, alle parole: « entro 120 giorni », le parole « entro un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Cottone, tendente a sostituire alle parole « entro 120 giorni », le parole « entro 240 giorni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

LONGONI, *Segretario,* legge:

« La concessione di coltivazione non può eccedere i 3.000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di 1 chilometro, adiacente al perimetro della concessione è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3.000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente articolo 13, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone propone di sostituire al primo comma, alle parole: « di forma quadrata » fino alla fine del comma, le altre: « continua e la sua larghezza minima non può essere inferiore a un quinto rispetto alla sua lunghezza massima ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento, essendo stato approvato dalla Camera l'articolo che prevede la configurazione rigida del quadrato o del rettangolo. Pertanto il mio emendamento non ha più ragione di esistere.

Ritiro anche il mio successivo emendamento, soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di sostituire al primo comma, alle parole: « la frontiera dello Stato », le altre: « le frontiere internazionali o con le coste dello Stato »; e alle parole: « un quarto », le altre: « un quinto ».

Al quinto comma, propone di sostituire alle parole: « può ottenere », le altre: « avrà diritto di ottenere », e sopprimere le parole da: « Qualora » alle parole: « ad essa ».

Propone infine di sopprimere il terzo, il quarto, il sesto e il settimo comma.

Poiché non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

L'onorevole Leccisi ha proposto la soppressione del secondo comma, e infine il seguente emendamento aggiuntivo:

« Non potranno essere eseguite perforazioni ad una distanza inferiore a 250 metri dal confine della concessione o della fascia riservata allo Stato senza l'approvazione del Comitato tecnico degli idrocarburi e il consenso del titolare della concessione ».

Poiché l'onorevole Leccisi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1°) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2°) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3°) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di essi;

4°) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti n. 1°), 2°) e 3°):

5°) le aree di coltivazione concesse ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purché tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6°) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto, al primo comma, di sostituire alla cifra « 80 » la cifra « 160 ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire, al primo comma, alle parole: « 80 mila », le parole: « 150 mila ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Poiché abbiamo lasciato in sospeso la questione riguardante la legislazione relativa al territorio siciliano, non possiamo in questo momento ipotecare l'avvenire; non possiamo sapere se, per esempio, per una decisione della Corte costituzionale, la legislazione della regione siciliana debba rientrare o meno in quella generale dello Stato.

Vorrei fare osservare al relatore e al rappresentante del Governo che già una società che opera in Sicilia ha ottenuto una concessione che supera i 73 mila ettari. Evidentemente, nel caso che la legislazione in esame dovesse essere estesa alla Sicilia, metteremmo questa società nelle condizioni di non poter più operare in tutto il territorio dello Stato, nell'interesse di chi non saprei.

Ecco perché propongo di elevare il limite delle concesioni da 80 mila a 150 mila ettari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione si dichiara contraria. Ritengo che il limite di 80 mila ettari sia già molto vasto rispetto alle esigenze.

D'altra parte, le osservazioni fatte dall'onorevole Cottone non mi convincono, poiché se quella azienda si trova nelle condizioni indicate, saranno altre a poter lavorare nel territorio peninsulare, non avendo avuto concessioni in Sicilia.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è tanto più contrario in quanto la Camera ha già approvato i limiti di 150 mila e 300 mila ettari per i permessi di ricerca. È necessario che vi sia un rapporto fra i limiti imposti all'estensione delle aree concesse in ricerca e quelli delle aree concesse in coltivazione.

Se portassimo il limite di 80 mila ettari a 150 mila, faremmo coincidere il limite fissato per l'estensione della concessione con il limite per le ricerche. Questa è un'osservazione, direi, di armonia di rapporti.

Rimane l'osservazione di fondo e cioè che riferita ai giacimenti una estensione di 80 mila ettari, è più che sufficiente, tenendo conto anche del fatto che nel sistema della legge si potranno ottenere altre concessioni di 3 mila ettari in 3 mila ettari. Quindi, per arrivare agli 80 mila ettari sarà necessario ottenere un congruo numero di concessioni, concessioni che vanno date allo stesso titolare.

Infine, abbiamo già tutti riconosciuta l'opportunità che i rapporti fra la legge che stiamo approvando e la legge regionale siciliana non siano in alcun modo turbati con prese di posizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Caroleo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Signor Presidente, mi permetta di fare un'osservazione e cioè che con il mio emendamento non si viene a creare la possibilità di turbare l'equilibrio nei rapporti della concessione delle aree. Onorevole ministro, ella ricorderà che il permesso di ricerca fino a 150 mila ettari è limitato alla regione, mentre il permesso di concessione fino ad 80 mila ettari è compreso nell'ambito generale dei confini dello Stato. (*Interruzione del ministro dell'industria e del commercio*). Se ella ammette nella regione che i permessi di ricerca debbano essere di 150 mila ettari, non può fare rientrare nello stesso ambito gli 80 mila ettari, per la concessione, tenuto conto del dispositivo frazionatore della legge.

Comunque, signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cottone, che tende a sostituire alla cifra «80 mila» l'altra: «150 mila».

(*Non è approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro dell'industria e commercio provvede, sentito il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente articolo 15».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di aggiungere, al quarto comma, in fine: «e a concedere il rimborso del canone superficiario di cui all'articolo 21 relativamente all'area sottratta e l'indennizzo relativo ai lavori in questa svolti».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. È una questione che ho già sollevata ieri: si tratta del rimborso o dello eventuale indennizzo in sede di decurtazione dell'area del permesso di ricerca. Io mi permetto di insistere, perché noi già ci troviamo in zona di concessione e, quindi, in caso di eventuale errore che potrebbe verificarsi, e cioè che il concessionario senza

saperlo, involontariamente, decampi dai limiti legali o addirittura volontariamente dichiari all'amministrazione di avere esorbitato dai limiti previsti dalla legge, non capisco le ragioni per le quali si dovrebbe negare questo rimborso, sia in relazione al canone superficiario pagato per la parte decurtata, sia per le opere compiute per la ricerca del petrolio. Inoltre, potrebbe rimanere salvo il diritto da parte dell'amministrazione di rivalersi sull'altro concessionario che subentrerebbe al primo al quale è stata decurtata una parte dell'area di concessione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Per le stesse ragioni che sono state già illustrate a proposito dell'area di ricerca, la Commissione è contraria all'emendamento presentato dall'onorevole Cottone, osservando altresì che la norma contenuta nel disegno di legge potrà rappresentare un elemento di maggiore riflessione da parte del concessionario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cottone, testè letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

LONGONI, *Segretario,* legge:

« I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente articolo 15.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro dell'industria e commerio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di aggiungere, al primo comma, in fine: « e a concedere il rimborso del canone superficiario di cui all'articolo 21 relativamente all'area sottratta e l'indennizzo relativo ai lavori in questa svolti ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Signor Presidente, rinunzio allo svolgimento e non insisto per la votazione; ma mi rimane la sodisfazione di constatare che molti emendamenti, pur condivisi sotto certi aspetti dal ministro e dal relatore, non vengono accettati solo per una inspiegabile opposizione di sistema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

LONGONI, *Segretario,* legge:

« La durata della concessione è di venti anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro dell'industria e commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di sostituire al secondo comma, alle parole: « di dieci anni », le altre: « alle stesse condizioni, di quindici anni ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire al primo comma, alla parola: « venti », la parola: « trenta » e di aggiungere il seguente ultimo comma:

« Alla scadenza della concessione il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà richiedere al concessionario che le attrezzature fisse e mobili esistenti nell'area di concessione non vengano asportate, in tutto o in parte, provvedendo in tal caso a corrispondere il prezzo relativo alla stima fatta da periti nominati dalle parti in causa, al momento del rilascio ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COTTONE. Questo punto particolare è stato trattato durante la discussione generale del disegno di legge. L'onorevole Dosi ad un certo momento interruppe chi vi parla dicendo che le attrezzature in opera al momento del rilascio della concessione sarebbero rimaste pacificamente di proprietà del privato concessionario. Contemporaneamente l'onorevole Delcroix lo interrompeva per esprimere la sua opinione e affermava chiaramente che invece erano di spettanza dello Stato. Questo sta a dimostrare che la questione è tutt'altro che pacifica.

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Il testo del disegno di legge è molto chiaro.

COTTONE. Conviene allo Stato che è il padrone del sottosuolo, come più volte si è protestato in quest'aula, ad un certo momento, scaduta la concessione, vedere il concessionario portar via tutta la sua attrezzatura, parte della quale è fissa (si tratta, per esempio, di costruzioni sotterranee)? Perché far portar via tutte le attrezzature per dare poi il fastidio al subentrante di rifare tutta l'impalcatura per portare il petrolio alla superficie?

Col mio emendamento propongo che il Governo abbia la facoltà di intervenire presso il concessionario che va via e possa dirgli: queste attrezzature mobili, questi capannoni non mi servono, ma questa attrezzatura fissa, queste condotte sotterranee o in superficie che hai fatto devi lasciarle; te le rimborserò, salvo rivalsa sul nuovo concessionario, attraverso la stima che faranno i periti delle due parti.

Non comprendo perché l'amministrazione non debba intervenire in questa circostanza per fare gli interessi dello Stato. Se è un partito preso rigettare comunque tutti i suggerimenti che vengono dalla nostra parte, allora è un altro paio di maniche. Ma se si vuole riflettere sulla bontà dei nostri suggerimenti, sarebbe bene che il ministro facesse conoscere chiaramente il suo pensiero. Non possiamo accettare che la discussione venga strozzata e che all'opposizione non sia data la possibilità di rendersi conto dei motivi per i quali le sue proposte sono respinte. In quello che proponiamo non vi è nulla di pericoloso o di strano, con esso non si altera e non si turba il dispositivo della legge. Noi ci sforziamo di fare l'interesse della collettività e dello Stato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Innanzi tutto desidero osservare all'onorevole Cottone che non è un partito preso che ci induce a respingere gli emendamenti da lui presentati. Essi riguardano temi che sono stati più volte e ripetutamente discussi ed illustrati in seno alla Commissione e che adesso riemergono, senza che se ne comprenda il perché. Le ragioni del nostro diniego sono state più volte ripetute.

A mio avviso, i 20 anni previsti nel disegno di legge consentono di sfruttare i giacimenti e di utilizzare le concessioni, ragione per cui al termine del periodo è da ritenersi che le attrezzature non servano più.

Indipendentemente da questa considerazione, non vedo la opportunità che si addossi allo Stato il carico di attrezzature che possono non aver più importanza e che è bene che il concessionario, se ritiene gli possano essere utili, ritiri per sé.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Mi permetto di dissentire dal relatore su una interpretazione dell'emendamento. L'emendamento non dice che lo Stato debba, ma che possa far sue le attrezzature. Si tratta, quindi, di una valutazione che farà la pubblica amministrazione sulla utilità o meno di far proprie quelle attrezzature fisse che si trovano sul giacimento. Mi pare che sia utile attribuire allo Stato questa facoltà di far sue le attrezzature esistenti sul giacimento al termine della concessione.

Si tratta di vedere come le deve pagare. Questo si potrà vedere in sede di coordinamento oppure potremmo studiare ora una formulazione più esatta ed opportuna, in quanto il sistema dei periti non è accettabile.

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Onorevole ministro, non mi pare sia necessaria una norma di legge perché lo Stato si valga della possibilità di ritirare le attrezzature.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Lo Stato, una volta che si avvalga di questa facoltà, ha il diritto di pretendere dal concessionario il rilascio di queste attrezzature. Qui non si tratta di un incontro contrattuale di volontà. Quindi lo Stato può imporre questa facoltà al concessionario.

Tutto ciò discende dal fatto che noi non abbiamo adottato il principio della devoluzione allo Stato delle attrezzature al termine della concessione. Non avendo accolto nella legge quel principio, mi pare sia una cautela opportuna che lo Stato possa esercitare discrezionalmente questa sua facoltà, senza però che il concessionario possa trasferire allo

Stato attrezzature che più non servono. Di fronte alla situazione concreta lo Stato dirà se intende acquistare quelle attrezzature pagandone l'equo prezzo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene i suoi emendamenti?

COTTONE. Insisto su entrambi. In merito al secondo sono confortato dal parere dell'onorevole ministro che condivide il principio da me proposto.

Circa il primo emendamento, insisto unicamente per il fatto che potrebbe verificarsi l'ipotesi di un pozzo con una produzione molto scarsa, ma che si protragga a lungo nel tempo. In tal caso, limitando eccessivamente la durata della concessione, sacrificheremmo proprio l'operatore meno fortunato.

GIOLITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Sono contrario al secondo emendamento Cottone, perché mi sembra che in questo modo si creerebbe un motivo di pressione sul ministero e sul Governo, da parte delle società concessionarie interessate, affinché lo Stato acquistasse quelle attrezzature che sono ormai invecchiate al termine del periodo di concessione e che quindi non corrispondono più ai fini cui erano destinate.

CECCHERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Condivido la preoccupazione manifestata dall'onorevole Giolitti e dichiaro che la nostra parte voterà contro il secondo emendamento Cottone.

Desidero poi prospettare una seconda considerazione. Queste attrezzature potrebbero consistere anche in una sonda. Sappiamo tutti il numero limitato di sonde che sono nel nostro paese a disposizione delle compagnie private e dell'ente di Stato; i privati un bel giorno potrebbero addirittura premere sugli organi ministeriali per l'acquisto di una sonda di proprietà magari dell'ente di Stato! Pertanto voterò contro il secondo emendamento Cottone.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è forse un equivoco. Qui si tratta di conferire allo Stato una facoltà, che esso potrà esercitare o meno. Non posso assolutamente accettare il principio che, quando lo Stato è titolare di una facoltà, si possa presupporre che tale facoltà sarà esercitata – in seguito a pressioni – non a vantaggio dell'interesse pubblico, ma a vantaggio di privati. Pertanto non condivido l'argomentazione dell'onorevole Giolitti.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. La nostra parte è contraria ad entrambi gli emendamenti Cottone. In aggiunta a quanto hanno osservato i colleghi Giolitti e Ceccherini, desidero rilevare che l'osservazione dell'onorevole ministro non mi sembra pertinente e, soprattutto, non mi pare dirimente, perché la facoltà dello Stato di acquistare qualsiasi attrezzatura, scaduta la concessione, non è contestata dalla legge. La facoltà che l'emendamento Cottone tende a conferire allo Stato è cosa tutta diversa, cioè quella di requisire gli impianti residui. Tale facoltà involge tutta una serie di rapporti (di cui la Camera ha esperienza) quando si tratta della scadenza di una concessione di qualsiasi natura, nonché una situazione di manutenzione di attrezzature che hanno valore se si tratta di impianti elettrici, di gas, ecc., ma che non hanno alcun valore o ne hanno uno irrilevante se si tratta di attrezzature per loro natura assai deperibili ed il cui valore è fondamentalmente legato al luogo di impiego.

Per questa ragione, non crediamo affatto che lo Stato tragga beneficio dal fatto di essere investito di una facoltà la quale, per la misura in cui essa possa avere valore positivo, è già largamente consentita dalla legge. Lasciamo che lo Stato si presenti, onorevole ministro liberale, sul mercato concorrenziale: se ha vantaggio ad acquistare le attrezzature, offrirà un prezzo ed il mercato deciderà quale è il prezzo giusto, senza bisogno di creare un vincolo, sia pure ipotetico, di requisizione, il quale nel caso in questione non farebbe che alterare il rapporto che dev'essere mantenuto, e che la legge mantiene chiaramente, fra colui che decade dalla concessione per trascorsi limiti di tempo e lo Stato che rimane a custodire gli interessi generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone, tendente a sostituire al primo comma, la parola « venti » con l'altra « trenta ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo Cottone:

« Alla scadenza della concessione il ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. potrà richiedere al concessionario che le attrezza-

ture fisse e mobili esistenti nell'area di concessione non vengano asportate, in tutto o in parte, provvedendo in tal caso a corrispondere il prezzo relativo alla stima fatta da periti nominati dalle parti in causa, al momento del rilascio ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caroleo ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Tali obblighi saranno resi noti al ricercatore, all'atto dell'assentimento del permesso di ricerca ».

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAROLEO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Non ritengo che la norma sia necessaria. Perciò mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAROLEO. Sì, signor Presidente, perché ritengo che chiarisca la portata della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Caroleo:

« Tali obblighi saranno resi noti al ricercatore, all'atto dell'assentimento del permesso di ricerca ».

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

GUERRIERI, *Segretario* legge:

« Il concessionario deve:

1°) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

2°) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3°) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4°) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5°) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6°) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al punto 1°) ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone hanno proposto di aggiungere in fine:

« 7°) dichiarare mensilmente all'autorità mineraria il prezzo di vendita del grezzo prodotto, tenendo conto del prezzo medio nazionale fissato dal Comitato tecnico degli idrocarburi a norma dell'articolo 42-*bis*, e dei costi di trasporto alla raffineria o al porto più vicino ».

Questo emendamento è collegato con l'articolo aggiuntivo 20-*bis* presentato dagli stessi onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone:

« Lo Stato ha facoltà di acquistare tutto o in parte il grezzo prodotto dal concessionario al prezzo da questo dichiarato a norma dell'articolo precedente ».

L'onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere congiuntamente questi emendamenti.

GIOLITTI. In sostanza, noi proponiamo che il prezzo medio nazionale dei diversi tipi di grezzo venga determinato dal Comitato tecnico degli idrocarburi, e di conseguenza stabiliamo che il concessionario ha l'obbligo di dichiarare mensilmente all'autorità mineraria il prezzo di vendita del grezzo prodotto,

tenendo conto del prezzo medio nazionale fissato dal Comitato tecnico degli idrocarburi e dei costi di trasporto alla raffineria o al porto più vicino. Prevediamo poi la facoltà dello Stato di acquistare tutto o in parte il grezzo prodotto dal concessionario al prezzo dichiarato dal concessionario stesso.

Qual è la ragione di questa norma? Non si tratta di modificare la struttura della legge, ma di introdurvi un perfezionamento indispensabile specie in relazione all'attuale articolo 22 del disegno di legge, dove si prevede che il valore della *royalty* sia ragguagliato al prezzo medio realizzato dal concessionario.

Ora l'espressione « prezzo medio realizzato » si presta ad una serie di manovre estremamente pericolose, di cui esistono numerosi precedenti. Sappiamo che le società concessionarie, come avviene per esempio normalmente nel medio oriente, eludono di fatto la *royalty* o la riducono in misura assai rilevante vendendo a società di comodo o alle proprie raffinerie a un prezzo di gran lunga inferiore al prezzo medio internazionale, al prezzo normale di vendita, ed in questo modo il prezzo realizzato di cui esse possono dare dimostrazione alla pubblica amministrazione che dovrebbe ricavare la *royalty* viene ad essere un prezzo artificiosamente basso.

I nostri emendamenti hanno soprattutto lo scopo di garantire che lo Stato italiano non possa essere vittima di manovre di questo genere, oltre naturalmente ad affermare il principio, che è largamente applicato del resto nella nostra legislazione e nelle nostra prassi, di un prezzo fissato d'autorità per quanto rigarda una risorsa energetica di importanza nazionale come gli idrocarburi. La stessa cosa avviene oggi nel campo delle tariffe elettriche. Non vediamo perché questo non debba avvenire per una risorsa energetica che non è di minore importanza, e riteniamo che sia giusto che la disciplina di questo prezzo venga demandata al Comitato tecnico degli idrocarburi, come l'organo più competente ad affrontare un problema di questo genere. Io credo che questi emendamenti debbano essere favorevolmente considerati appunto per questo loro carattere di perfezionamento indispensabile, come dicevo prima, del congegno previsto dal disegno di legge. Vorrei ricordare che questa esigenza di fissare un prezzo medio nazionale e di garantire lo Stato in questo modo contro quei pericoli ai quali ho accennato prima viene esplicitamente sostenuta nel documento che la « Cisl » ha elaborato su questo problema.

Noi ci auguriamo quindi che in questa occasione i deputati della democrazia cristiana, in particolare quei deputati che hanno espresso autorevolmente ed esplicitamente tale opinione, aderiscano a questa nostra proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« I dati di cui al numero 2°) del presente articolo godono della guarantigia sancita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 ».

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAROLEO. Si tratta di sancire una certa garanzia per queste notizie che il concessionario deve dare all'autorità mineraria per quanto riguarda l'andamento dei lavori, il risultato ottenuto e le ulteriori ricerche. La garanzia è quella prevista dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, che certamente il relatore ed il ministro conoscono.

PRESIDENTE. L'onorevole Angioy ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il Comitato tecnico degli idrocarburi disciplinerà in senso unitario la coltivazione nel caso in cui diversi concessionari concorrano nello sfruttamento di un unico giacimento ».

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* Il primo comma dell'articolo 20 stabilisce che il concessionario debba effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica, al fine di non danneggiare il giacimento. Ora, pensando ad un giacimento il quale riguardi varie concessioni, è molto difficile pensare che ad una situazione di questo genere possa essere applicata la norma di trattare la concessione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento. L'emendamento mira ad ovviare a tutto questo, e non è in contrasto con le norme del collegamento, perché prevede un accordo di carattere tecnico, accordo che non sarebbe previsto come una facoltà dei privati, ma invece come un obbligo che il Comitato nazionale degli idrocarburi potrebbe imporre ai privati nei casi in cui ricorrano appunto queste esigenze di carattere tecnico e per garantire quella finalità produttivistica che, a detta del ministro, orienta questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Caroleo, perché pleonastico. La norma da lui richiamata conserva la sua applicazione indipendentemente dal suo esplicito richiamo in questa legge. Egualmente contraria è all'emendamento Angioy, fatto proprio dall'onorevole De Marzio, riconoscendo che il problema esiste, ha ragione di essere indicato, ma rilevando che esso trova la sua soluzione nell'articolo 26 del disegno di legge, che accorda al ministro dell'industria taluni poteri proprio per dissipare le preoccupazioni che sono state esposte dall'onorevole De Marzio.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza.* Siccome non mi pare che nell'articolo 26 questo sia detto chiaramente, non vedo perché non si debba precisare.

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Ripeto: sono favorevole nel senso che il problema esiste, ma esso trova già la sua precisa soluzione nei poteri accordati al ministro dall'articolo 26 del disegno di legge. Perciò non vedo l'opportunità di variare un testo già adeguatamente preciso e chiaro.

Sono contrario anche agli emendamenti Giolitti relativi all'articolo 20, al 20-*bis* e al 42-*bis*, che sono evidentemente tra loro collegati, perché lo Stato dispone già degli strumenti per la determinazione dei prezzi con il Comitato interministeriale prezzi. Ragion per cui una disciplina in questo campo è possibile ed i mezzi per attuarla sono già previsti. Ove questa disciplina non sussistesse e si dovesse ugualmente dare applicazione all'ultimo comma dell'articolo 22, evidentemente sarebbe facile al ministro stabilire i prezzi medi realizzati dai singoli concessionari ai fini della trasformazione delle *royalties* in denaro, attraverso accertamenti di facile attuazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono d'accordo con il relatore ed esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Angioy, desidero rilevare che il sistema della legge non postula affatto la disciplina unitaria nello sfruttamento di un unico giacimento; ché anzi vuole nel sistema competitivo spingere alla pluralità dei modi di sfruttamento.

V'è un limite, ed esso è il danno al giacimento, è la coltivazione di rapina, la violazione delle norme tecniche. Il rispetto di questo limite è garantito da numerose norme del disegno di legge, perfino dalla sanzione di decadenza, se le norme stesse fossero violate.

Per quanto riguarda la disciplina dei prezzi, non posso che ricordare anche io che esiste il Comitato interministeriale prezzi, il quale regola questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo? Come ella ha sentito, l'emendamento è ritenuto superfluo.

CAROLEO. Accetto le dichiarazioni del relatore; a me la precisazione non sembra superflua. Comunque, non insisto per la votazione. È questione di interpretazione.

PRESIDENTE. Per quello che valgono i lavori preparatori, v'è la attestazione dei resoconti.

Onorevole Angioy, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGIOY. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOLITTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Giolitti: Aggiungere in fine:

« 7°) dichiarare mensilmente all'autorità mineraria il prezzo di vendita del grezzo prodotto, tenendo conto del prezzo medio nazionale fissato dal Comitato tecnico degli idrocarburi a norma dell'articolo 42-*bis* e dei costi di trasporto alla raffineria o al porto più vicini ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo 20-*bis* degli onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone deve considerarsi assorbito dalla approvazione dell'articolo 20.

Si dia lettura dell'articolo 21.

LONGONI, *Segretario,* legge:

« Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 1.500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Spallone, Lopardi, Corbi, Amiconi, Di Paolantonio, Sciorilli Borrelli e Giolitti:

« Tale canone è dallo Stato devoluto ai comuni nei cui territori si effettuano le coltivazioni ».

LOPARDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Onorevoli colleghi, non ripeterò quanto è stato detto dall'onorevole Spallone in sede di articolo 10. Soltanto desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla considerazione che l'intero assetto dei comuni e la loro stessa economia, a seguito della ricerca e specialmente della coltivazione degli idrocarburi, vengono molte volte addirittura sconvolti, ragione per cui si giustifica che il canone dello Stato venga devoluto ai comuni.

Esiste un precedente in materia, quello relativo ai canoni nei confronti delle centrali idroelettriche. Per le stesse ragioni dovrebbe meritare accoglimento l'emendamento da noi proposto. Circa l'obiezione che faceva poco fa l'onorevole ministro che una parte delle *royalties* dovrebbe essere devoluta alla Cassa per il Mezzogiorno per essere impiegata, si tratta evidentemente di una cosa diversa.

Anzitutto questa parte delle *royalties* che andasse al calderone della Cassa per il Mezzogiorno, non sappiamo se verrebbe impiegata effettivamente a favore di questi comuni; dovrebbe comunque servire all'industrializzazione della regione interessata, mentre qui si tratta di canoni che potrebbero essere adoperati dai comuni per qualunque tipo di lavoro, compresi anche i lavori pubblici.

Per queste ragioni confido che l'Assemblea vorrà accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sono già espresso sull'argomento, signor Presidente, e non credo di dovermi ripetere.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti; onorevole Spallone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPALLONE. Sí, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spallone.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Spallone all'articolo 10, che era rimasto sospeso:

« Tale canone è dallo Stato devoluto ai comuni nei cui territori si effettuano le ricerche ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro delle finanze, può essere stabilito che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per le concessioni di coltivazione regolate dalla presente legge il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un diritto minerario con aliquota del 20 per cento del red-

dito netto ricavato dalla coltivazione di idrocarburi.

Il diritto minerario non può essere dedotto dall'imponibile della imposta di ricchezza mobile, né da quello della imposta sulle società, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

Per il diritto minerario valgono, in quanto applicabili, le norme sull'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le penalità, relative all'imposta di ricchezza mobile ».

« *Subordinatamente, sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo di vendita dichiarato dal concessionario a norma dell'articolo 20, n. 7°) ».

Gli onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone hanno proposto altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 22-*bis*.

Ai fini della corresponsione dei tributi diretti e della imposta mineraria di cui al precedente articolo 21 il concessionario è tenuto a consegnare mensilmente allo Stato, a titolo di anticipo, una aliquota in natura del prodotto determinata come all'articolo seguente.

La predetta aliquota di prodotto è dovuta in ogni caso e non può essere ridotta né restituita ancorché il suo valore, determinato come al successivo comma, superi il sessanta per cento del reddito annuale accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo di vendita dichiarato dal concessionario a norma dell'articolo 20, n. 7°).

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per le finanze, può essere stabilito che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura il valore di esso determinato come al comma precedente.

ART. 22-*ter*.

L'aliquota di prodotto dovuta dal concessionario ai sensi dell'articolo precedente è commisurata alla produzione giornaliera della concessione ed è pari al dodici e mezzo per cento per una produzione fino a 240 tonnellate ed al sedici e due terzi per cento per una produzione maggiore di 540 tonnellate. Per le produzioni intermedie si applica l'aliquota del dodici e mezzo per cento sulle prime 240 tonnellate e l'aliquota del venti per cento sulla produzione eccedente le 240 tonnellate ma non può superare complessivamente l'aliquota del sedici e due terzi per cento.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

L'onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GIOLITTI. Con questi emendamenti proponiamo alla Camera di ripristinare il sistema di tassazione che era stato proposto originariamente dallo stesso Governo e che in un primo tempo era stato anche accettato dalla Commissione e dallo stesso comitato ristretto.

Si badi però (e vorrei richiamare l'attenzione su questo punto in particolare dei colleghi della Commissione finanze e tesoro e del presidente della stessa Commissione che aveva allora sollevato la questione) che il modo come proponiamo di ritornare al sistema della tassazione del netto, in contrasto con il sistema della tassazione del lordo quale è quello della *royalty*, è un modo che tiene conto pienamente delle osservazioni formulate nel parere della Commissione finanze e tesoro, la quale si opponeva a che si introducesse un sistema che di fatto veniva ad eliminare ogni progressività delle imposte dirette, perché veniva a stabilire una quota di conguaglio che portava comunque il carico globale della imposizione in questo settore fino al 60 per cento degli utili. Con il sistema che noi proponiamo viene salvaguardato quello che, a nostro avviso, è e deve rimanere un principio fondamentale del sistema fiscale, cioè il principio della tassazione del netto. Noi ci opponiamo al sistema della *royalty*, perché riteniamo che rappresenti un sistema arretrato, vecchio, non corrispondente alle esigenze moderne di un sistema di tassazione, perché la *royalty* è un sistema di tassazione al lordo e porta con sé tutti gli inconvenienti, ormai largamente noti alla dottrina e alla prassi, che derivano appunto dalla tassazione gravante sul prodotto lordo anziché sul netto.

Questa è la questione di principio che solleviamo: ritornare alla tassazione del netto e ritornarvi con un sistema che istituisca esattamente quello che aveva chiesto la Commissione finanze e tesoro, cioè che istituisca un diritto minerario, una voce specifica di imposizione per questa produzione, per questa

attività economica. Noi proponiamo che la aliquota di questo diritto minerario sia fissata nella misura del 20 per cento del reddito netto ricavato dalla coltivazione degli idrocarburi.

Ricordo alla Camera che su questa posizione si trovò ad un certo momento concorde lo stesso comitato ristretto che elaborò questa norma. Onorevole relatore, poc'anzi mi son fatto portare in aula i verbali della nostra Commissione per essere sicuro di non sbagliare. È stata una storia abbastanza lunga e laboriosa quella di questa norma relativa alla tassazione; è stata soprattutto una storia complicata dall'importanza che ad un certo momento ha assunto la famosa divisione degli utili a 60 e a 40. Ma è stata laboriosa anche per l'intervento della Commissione finanza e tesoro e per tutte le questioni di principio che vi sono connesse.

Ad un certo momento la Commissione e il comitato ristretto si orientarono su questo indirizzo della fissazione di un diritto minerario, tanto che il comitato ristretto, finita la seduta, emise un comunicato per la stampa facendo conoscere questo orientamento. Successivamente, fu l'onorevole ministro Cortese che presentò un sistema di *royalties*.

Dico questo non per erudizione storica circa i lavori della Commissione, ma per sottolineare il fatto che questa questione è tuttora aperta e su di essa un orientamento ben preciso della Commissione non si è potuto delineare, anche se in definitiva, quando si è passati all'approvazione dei vari articoli, la Commissione si è in maggioranza pronunciata a favore del sistema delle *royalties*.

Tuttavia, è un fatto che divergenze e contrasti di opinioni esistono a questo riguardo, e specialmente sulla questione di fondo: tassazione sul reddito netto anziché sul prodotto lordo. Questa questione fondamentale viene da noi affrontata con la proposta di modifica dell'articolo 22, che proponiamo di sostituire col testo che abbiamo presentato. Evidentemente gli articoli aggiuntivi 22-*bis* e 22-*ter* sono soltanto conseguenze – direi – meccaniche dell'applicazione di questo principio.

Quindi, sull'articolo 22 richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, e mi permetto di ricordare all'onorevole signor Presidente che abbiamo anche un emendamento subordinato, che manteniamo nel caso in cui non venga approvato l'emendamento principale che ho svolto.

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Giolitti.

L'onorevole Selvaggi ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, alle parole: « nelle seguenti misure », *fino alla fine del comma, sostituire le parole:*

da 0 fino a 10 tonnellate-giorno: in esenzione di aliquota sulla intera produzione;

maggiore di 10 e fino a 20 tonnellate-giorno: in esenzione di aliquota sulle prime 10 tonnellate e il 6 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 20 e fino a 40 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 20 tonnellate e l'8 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 40 e fino a 70 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 40 tonnellate e il 12 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 70 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 70 tonnellate e il 16 e due terzi per cento sull'eccedenza; ».

alla fine del primo comma aggiungere: « Nel caso di ricerche in aree marine si applica una *royalty* fissa dell'8 per cento ».

al terzo comma, dopo le parole: « può essere stabilito » *aggiungere le parole:* « con preavviso di sei mesi ».

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Il valore dell'aliquota di idrocarburi liquidi prodotti di cui al comma precedente è determinato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale, conguagliato in funzione della qualità, del peso specifico e della ubicazione in modo da ottenere il valore alla bocca del pozzo del greggio estratto.

Il valore dell'aliquota di idrocarburi gassosi è determinato dal prezzo medio del gas captato e venduto.

L'aliquota va calcolata sulla produzione netta, escludendo cioè la quantità usata per la coltivazione e per l'eventuale reintroduzione nel giacimento.

A titolo di ammortamento accelerato del giacimento è accordata una detrazione mineraria di un terzo sul reddito netto in esenzione di tasse.

È concessa inoltre la detrazione dal reddito lordo annuale di tutti i costi diretti intangibili di ricerca e coltivazione, di mano d'opera, rifornimenti e materiali consumati, spese di costruzione e manutenzione di sonde, serbatoi, oleodotti, di dogane, dazi, canoni, aste, ecc. Il cumulo dei costi intangibili può essere ripartito nei varî bilanci, fino all'ammortamento a fronte dell'entrata lorda.

Il costo dei beni recuperabili, quali impianti, attrezzature ed apparecchi di ricerca,

coltivazioni e trasporto, a fronte dell'entrata lorda, può essere ammortizzato in cinque anni.

Qualora le entrate lorde non siano sufficienti ad ammortizzare tutti i costi, tangibili ed intangibili, gli ammortamenti tangibili accumulati potranno riportarsi sui bilanci seguenti, fino ad ammortamento totale ».

Subordinatamente, sostituirlo con i seguenti:

« Il valore dell'aliquota di idrocarburi liquidi prodotti di cui ai comma precedenti, è determinato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale, conguagliato in funzione della qualità, del peso specifico e della ubicazione in modo da ottenere il valore alla bocca del pozzo del greggio estratto.

Il valore dell'aliquota di idrocarburi gassosi è determinato dal prezzo medio del gas captato e venduto.

L'aliquota va calcolata sulla produzione netta, escludendo cioè la quantità usata per la coltivazione e per l'eventuale reintroduzione nel giacimento.

A titolo perequativo, qualora i costi di operazione superino il 30 per cento del reddito lordo, sarà applicata una agevolazione fiscale in percentuale sul reddito lordo stesso, in esenzione di tasse, proporzionalmente distribuita da zero, per costi del 30 per cento, fino al 16 per cento per costi del 70 per cento.

È concessa inoltre la detrazione dal reddito lordo annuale di tutti i costi diretti intangibili di ricerca e coltivazione, di mano d'opera, rifornimenti e materiali consumati, spese di costruzione o manutenzione di sonde, serbatoi, oleodotti, di dogane, dazi, canoni, aste, ecc. Il cumulo dei costi intangibili può essere ripartito nei varî bilanci, fino all'ammortamento a fronte dell'entrata lorda.

Il costo dei beni recuperabili, quali impianti, attrezzature ed apparecchi di ricerca, coltivazione e trasporto, a fronte dell'entrata lorda, può essere ammortizzato in cinque anni.

Qualora le entrate lorde non siano sufficenti ad ammortizzare tutti i costi, tangibili ed intangibili, gli ammortamenti tangibili accumulati potranno riportarsi sui bilanci seguenti, fino ad ammortamento totale ».

Subordinatamente ancora, sostituirlo con i seguenti:

Il valore dell'aliquota di idrocarburi liquidi prodotti di cui ai comma precedenti, è determinato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale, conguagliato in funzione della qualità, del peso specifico e della ubicazione in modo da ottenere il valore alla bocca del pozzo del greggio estratto.

Il valore dell'aliquota di idrocarburi gassosi è determinato dal prezzo medio del gas captato e venduto.

L'aliquota va calcolata sulla produzione netta, escludendo cioè la quantità usata per la coltivazione e per l'eventuale reintroduzione nel giacimento.

A titolo di agevolazione commisurata alla incidenza dei costi, si accorda uno sgravio scalare percentuale delle aliquote, calcolato sulla produzione giornaliera media per pozzo come nella tabella in appresso ed estrapolazioni della stessa:

Produzione media giornaliera per pozzo in tonnellate	Sgravio scalare percentuale delle aliquote, proporzionale alla incidenza dei costi in percentuale sull'entrata lorda		
—	30	40	50
20	0	0	0
30	0	0	20
40	0	0	20
50	0	5	20
60	0	10	20
70	2,5	12,5	22,5
80	5	15	25
90	7,5	17,5	27,5
100	10	20	30
120	15	25	35

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SELVAGGI. Evidentemente non mi rifarò a tutto quello che ho avuto occasione di dire nel mio intervento in sede di discussione generale. Il problema dell'articolo 22 è indubbiamente uno dei problemi fondamentali di tutta questa legge come quanto forma oggetto dell'articolo 22 è fondamentale in ogni legge petrolifera. L'*iter* che è stato seguito e le varie concezioni esistenti in materia sono state ampiamente illustrate dall'onorevole Dosi, relatore per la maggioranza.

Il problema che per me si pone è quello di porre le aliquote in relazione ai costi di produzione dei pozzi, per vedere cioè se quel punto fondamentale dal quale si era voluti partire, cioè del 60 e del 40 per cento, trovi nella realtà applicazione o, viceversa, non venga spostato scoraggiando così l'iniziativa privata.

Evidentemente è difficile istituire paragoni con legislazioni di paesi stranieri, perché la nostra situazione è del tutto particolare.

Molto opportunamente il relatore, rispondendo ieri all'onorevole La Malfa, diceva: non possiamo paragonare la nostra situazione a quella del Venezuela e nemmeno della Turchia o del Libano. L'unico parallelo che forse si può fare è tra noi e la Francia, ed io nel mio raffronto dei costi ho voluto attenermi proprio alla Francia dove esiste un'azienda di Stato come in Italia e sulla quale io non eccepisco nulla. Mi limito a prospettare un esame dei costi in relazione a ciascuna produzione possibile.

Da questo esame constatiamo che l'incidenza fiscale, cioè la percentuale di entrate dello Stato sulla produzione, aumenta in maniera progressiva e pericolosa in relazione all'aumento della produzione giornaliera, per cui, di fronte a una produzione giornaliera di 16 tonnellate con costi pari a 30, noi abbiamo un introito da parte dello Stato del 46 sul netto sommando naturalmente insieme le imposte calcolate sul 37,7, le aliquote ed i canoni di carattere generale. Se invece ci riferiamo ad una produzione di 256 tonnellate, arriviamo al 60 per cento. Se i costi salgono (e purtroppo, data la carenza attuale di mezzi meccanici in Italia, le previsioni si orientano verso un regime di costi elevati), con un costo di produzione eguale a 45 arriviamo a una incidenza dei prelievi titolati da parte dello Stato del 62 per cento; con un costo di 70 arriviamo addirittura all'82 per cento, rovesciando completamente il rapporto di 60-40 che si voleva mantenere fermo.

Da qui la mia proposta, che prevede tre distinte possibilità, tra le quali evidentemente bisognerà scegliere, per non arrivare ad una incidenza così grave e togliere qualsiasi agevolazione in ordine alle possibilità di intervento degli operatori.

Certo il sistema più semplice sarebbe stato un altro, cioè quello di tener ferma la percentuale e di graduarla nel tempo, riducendola nei primi tre o quattro anni in ragione della metà, nei successivi due o tre anni in ragione di un terzo e così fino a dieci anni, per consentire quel fondo di reinvestimento cui ha accennato anche l'onorevole relatore.

Con i sistemi che propongo, si riducono le aliquote e si dà la possibilità, anche a coloro che lavoreranno con costi più elevati e con produzioni minime, di avere una ragione economica per il loro lavoro; altrimenti sia l'azienda di Stato che i privati potranno dire: poiché non vi è utile economico in questo sfruttamento, chiudiamo il pozzo. Cioè quel pericolo più volte ventilato, diverrebbe realtà.

Ecco perché ho presentato queste tre subordinate, in cui si tengono presenti i vari aspetti del problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato due emendamenti.

Con il primo propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « sull'intera produzione », la parola: « vendibile ». Col secondo propone di sostituire il terzo comma con il seguente:

« La aliquota del prodotto, calcolata nelle misure così stabilite, è corrisposta nel valore di essa determinato come al comma seguente ».

Propone infine, di conseguenza, di sopprimere l'articolo 28.

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COTTONE. Il primo emendamento è stato, vorrei dire, proposto dal relatore e accettato dal Governo. Si tratta di chiarire un concetto sull'intera produzione vendibile.

Vorrei ora brevemente illustrare il secondo emendamento. L'articolo 22, che fissa le *royalties* da corrispondere allo Stato, stabilisce che l'aliquota da corrispondere deve essere fornita in natura; dà poi facoltà di trasformarla anche nel valore corrispettivo che sia determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno. Quando noi stabiliamo, con l'articolo 28, che l'aliquota di prodotto da corrispondere allo Stato viene affidata all'E. N. I., io ho il dovere di domandare quale è il significato di questo affidamento. Il ministro ha dichiarato che si tratta di una gestione che viene affidata all'E. N. I. relativamente a queste aliquote, ma non ha dato chiarimenti in merito.

Vorrei chiarire allora io il concetto di affidamento di dette aliquote in gestione all'E. N. I. Le alternative sono due soltanto, poiché non riesco a vederne una terza: lo Stato affida in gestione all'E. N. I. queste aliquote di prodotto in natura affinché, l'E. N. I. le rivenda, o perché l'E. N. I. le lavori, trattandosi di prodotto grezzo. Nella ipotesi in cui lo Stato autorizzi l'E. N. I. a vendere queste aliquote, si presenterebbero dei casi. Primo caso: l'E. N. I. potrebbe essere autorizzato dallo Stato a vendere queste aliquote al prezzo medio stabilito dal concessionario durante il corso dell'anno. Vorrei chiedere allora all'onorevole ministro: se domandando ad una persona qual è il suo orecchio sinistro, questa persona invece di rispondere

con semplicita e naturalezza sollevando il braccio sinistro e toccando l'orecchio con la mano sinistra, facesse invece con la mano destra un sofisticato giro dietro il collo per andare a toccare l'orecchio sinistro con la mano destra, non penserebbe lei, signor ministro, che quella persona è quanto meno stravagante? Nel caso specifico le chiedo se non le sembra macchinoso il processo di consegna in gestione di queste aliquote da parte dello Stato all'E. N. I., dato che poi quest'ultimo dovrà venderle allo stesso prezzo a cui dovrebbe venderle lo Stato per farsi dare alla fine il ricavato. Ma, più che macchinoso, il procedimento è pericoloso, perché complica la scorrevolezza di tutta l'amministrazione dello Stato.

Secondo caso: lo Stato potrebbe autorizzare l'E. N. I. a vendere sottoprezzo queste aliquote. Grave sarebbe questa eventualità perché lo Stato, in questa ipotesi assumerebbe la veste di un concorrente sleale nei confronti di tutti gli operatori che agirebbero in questo settore.

Esaminiamo ora la seconda alternativa. Lo Stato nell'affidare la gestione di queste aliquote all'E. N. I., darebbe a questo ente la facoltà di lavorarle, trattandosi di grezzo; l'onorevole ministro, interrompendomi, aggiunse: « o di farle lavorare ». Prevediamo allora l'ipotesi che lo Stato affidi queste aliquote di grezzo all'E. N. I. perché le faccia lavorare. Non capisco la ragione di affidare per legge tutte queste aliquote all'« E. N. I. », quando poi questo ente non avendo sue raffinerie dovrebbe passare le quote a raffinerie private. Questo potrebbe farlo lo Stato con una convenzione tra l'amministrazione statale e questi altri enti privati attrezzati in maniera adeguata.

Il primo esempio è più grave: l'E. N. I. dovrebbe, cioè, lavorare questo prodotto grezzo in proprio. Intanto, così operando (sono tutte eventualità che spero l'onorevole ministro mi voglia chiarire) il Parlamento imporrebbe con legge, in forma imperativa, una attività dell'ente che nella legge istitutiva è prospettata in forma facoltativa. Dispone infatti il terzo comma dell'articolo 2: « L'ente può altresì svolgere attività di lavorazione, di trasformazione, di utilizzazione e commercio degli idrocarburi e di vapori naturali in conformità alle leggi vigenti ». Perciò, quello che nella legge istitutiva dell'E. N. I. è previsto in forma facoltativa, noi, con questa legge – ripeto – lo stabiliremmo in forma imperativa, nel senso cioè che l'E. N. I. dovrebbe lavorare questo prodotto. In questo caso, onorevole ministro, poiché l'E. N. I., che io sappia, non ha delle sue raffinerie, esso dovrebbe lavorare prima di tutto quella parte di grezzo che mi auguro riuscirà a scoprire nella valle padana; avrà da lavorare quella parte di grezzo che è di sua spettanza per le compartecipazioni che l'E. N. I. ha all'estero (vedi il caso dell'Egitto); l'E. N. I. in più avrebbe da lavorare queste aliquote di prodotto che, sotto forma di *royalties*, lo Stato gli affida in gestione. Orbene, non avendo possibilità di sfruttare proprie raffinerie, l'E. N. I. – insisto su questo punto – sarebbe fatalmente costretto a creare nuove raffinerie.

In questo momento in Italia abbiamo raffinerie che hanno una capacità di produzione di gran lunga più elevata del fabbisogno del paese: in Italia oggi le nostre raffinerie hanno la possibilità di lavorare circa 27 milioni di tonnellate di grezzo, di fronte a un fabbisogno di lavorazione, per conto dell'interno e dell'estero, che si aggira sui 17 milioni di tonnellate. Creando nuove raffinerie, noi appesantiremmo questo settore di attività; ma, ciò che è più grave è che noi faciliteremmo il potenziamento eccessivo di questo ente, con pericolosissime conseguenze che non solo la mia parte ha già denunciato in questa Camera, ma che sono state prospettate e condivise anche da parte socialista: intendo riferirmi all'intervento dell'onorevole Foa. E mi auguro che in questa circostanza il partito socialista italiano trarrà le conseguenze dalle denunce espresse dall'onorevole Foa.

Debbo aggiungere che mi preoccupa un fatto che comincia a verificarsi su larga scala in Italia. Assistiamo infatti al sorgere di piccole raffinerie, la cui esistenza sul piano economico nessuno riesce a spiegare, perché le piccole raffinerie sarebbero fatalmente soffocate dai grossi complessi. Eppure queste piccole raffinerie si danno un gran da fare, si agitano per poter venire alla luce.

Nel mio intervento nel corso della discussione generale, accennai al caso di una raffineria che, con qualunque mezzo, anche illecito, sta tentando di sorgere a Gaeta, superando due pareri negativi del Comitato petroli dell'O. E. C. E., superando difficoltà di ordine militare prospettate dal quella amministrazione per la vicinanza di una polveriera; superando un'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione che deve tutelare il paesaggio e il panorama, e della sovrintendenza alle opere d'arte, trattandosi di località a carattere turistico; superando tutte le difficoltà prospettate dai comuni vicini, allarmati dal fatto di avere questo complesso industriale

alle porte, per i danni che potrebbe arrecare alle colture ed alle popolazioni.

Tuttavia, noi vediamo che si stanno superando tutti questi ostacoli e non si riesce a capire (anzi, le sarei estremamente grato, signor ministro, se lei potesse indagare su questa faccenda) come con tante amministrazioni statali che esprimono parere negativo, qualcuno possa superare tutti questi dinieghi ed arrivare allo scopo, che è quello di costruire questa piccola raffineria che avrebbe una potenzialità molto modesta.

Non vorrei condividere le insinuazioni e i sospetti espressi dal professor Ernesto Rossi in un articolo pubblicato nel 1953, nel quale questo emerito studioso – la cui competenza è nota a tutti, ma è particolarmente apprezzata dai settori di sinistra – faceva rilevare che il petrolio dato all'agricoltura e alla pesca, e che dà all'erario un gettito di circa 35 miliardi di imposte, fa registrare evasioni notevoli per 11 miliardi. È chiaro che il professor Rossi con quell'articolo, insinuava il sospetto che queste piccole raffinerie sorgano col deliberato proposito di trasformarsi in « contrabbandiere ». Non condivido questa insinuazione, ma ciò nonostante ho il dovere di manifestare la perplessità e il mio timore che questi fenomeni incomincino a diventare piuttosto normali nel nostro paese. Nel momento in cui l'E. N. I. fosse autorizzato a creare nuove raffinerie, e dovrebbe crearle attraverso le società collegate e controllate (ritorniamo al *punctum dolens* della legge istitutiva dell'E. N. I), noi daremmo in mano all'ente di Stato quest'altro monopolio particolare del settore della raffineria. Non so fino a che punto una tal cosa sia producente agli effetti dell'economia del nostro paese, e soprattutto dei riflessi politici che questa Camera responsabilmente non può ignorare. Quando noi creiamo un ente di Stato e lo gonfiamo eccessivamente, noi abbiamo il dovere di temere sin da ora che questo ente, gonfiandosi, possa domani trasformarsi in uno Stato entro lo Stato con i pericoli conseguenti che una tale situazione può comportare nei confronti della intera nostra economia e della nostra politica democratica, compromesse nelle loro libertà fondamentali. Ecco perché, onorevole ministro, mi permetto di insistere sul mio emendamento che mira a dare la possibilità di corrispondere allo Stato le aliquote non in natura, ma nel loro valore così come è calcolato dall'articolo 22.

Con questo elimineremmo congegni ecsivamente macchinosi nella corresponsione delle *royalties* di cui benificerebbe lo Stato. Noi creeremmo una sana, serena articolazione di opere in questo settore. Noi potremmo anche eliminare taluni timori che, ripeto, onorevole Lombardi, sono condivisi anche dalla sua parte politica. Io non so se ella abbia ascoltato il discorso del suo collega Foa, il quale ha espresso qui la voce ufficiale del suo partito e manifestato il timore che l'E. N. I. possa eccessivamente ingrandirsi, prospettando gli stessi pericoli che io ho denunciato. Mi auguro che, almeno in questo caso specifico, i settori della Camera, anche quelli a noi avversi, possano trovarsi concordi nell'assicurare al nostro paese un clima di serenità in queste operazioni economiche, clima di serenità che, a mio modesto avviso, potrebbe essere assicurato accettando il mio emendamento. Insisterò, dunque, per la votazione del mio emendamento e mi riserverò di determinare i modi della votazione dopo le dichiarazioni che mi renderà prima l'onorevole relatore per la maggioranza, dichiarazioni del resto già scontate, e poi quelle dell'onorevole ministro che io attendo con particolare interesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma, dopo le parole: « può essere stabilito » aggiungere le parole: « con preavviso di sei mesi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SELVAGGI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22?

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti degli onorevoli Giolitti, Selvaggi e Cottone riguardano diversi argomenti, sui quali credo che dopo l'ampia discussione che vi è stata in Commissione e in quest'aula sia possibile essere estremamente sintetici.

La proposta dell'onorevole Giolitti cerca di riproporre una soluzione che fu respinta sia in seno al comitato ristretto sia in seno alla Commissione, e cioè la proposta di sostituire alle *royalties* un'imposta particolare aggiuntiva rispetto alle imposte esistenti e cioè alla ricchezza mobile ed all'imposta societaria. Mi dichiaro contrario a questo emendamento. Anzitutto, non credo che si possa affermare come ha affermato l'onorevole Giolitti che il sistema delle *royalties* sia un sistema antiquato di paesi meno progrediti del nostro. Invece, proprio il sistema che è stato acquisito nella legge è quello che è stato formulato in Europa, cioè nella legge francese. In secondo luogo la *royalty* è la

soluzione inerente alla natura di questa materia. Il petrolio è un bene demaniale, fa parte del patrimonio dello Stato, come è esplicitamente detto nella nostra legislazione, ed è giusto che abbia un prezzo. Questo prezzo si chiama *royalty*. Indipendentemente dal prezzo, le società saranno tenute al pagamento delle normali imposte che sono stabilite per tutte le attività produttive. Senza considerare, poi, che se si dovesse attuare la formula suggerita dall'onorevole Giolitti, vi sarebbe una ingiusta differenziazione tra le società e i privati che sono concessionari.

Ritengo quindi che la formula della *royalty* sia da preferirsi di gran lunga a qualsiasi altra, che per di più sarebbe ibrida e costituirebbe un elemento di confusione nel nostro sistema fiscale. Tale è quella introduttiva di una imposta particolare di ordine minerario.

La proposta dell'emendamento Selvaggi tende ad alleviare la scala delle *royalties* prevista nel disegno di legge. Come ho detto nel mio intervento di ieri, soltanto ad esperienza acquisita potremo formulare una precisa opinione circa l'esatta o non esatta, elevata o bassa misura delle *royalties*.

Allo stato attuale delle cose, è bene partire con una scala che sia limitata, allo scopo di non scoraggiare l'iniziativa privata che si avvicina a questo settore produttivo. Ritengo che la scala inserita nel disegno di legge già sia una scala moderata e limitata, e come tale, l'ho già detto nel mio intervento di ieri, meritevole di essere accolta.

L'onorevole Selvaggi ha giustamente sottolineato nella sua esposizione di poco fa l'esigenza di introdurre norme che stimolino i ricercatori ad altre ricerche mediante detrazioni dai redditi per nuovi investimenti. Ho già dichiarato nel mio intervento di ieri che sono favorevole a tale principio e ho ascoltato volentieri le dichiarazioni del ministro, il quale si è riservato un esame di questo argomento, esame che potrà dar luogo a provvedimenti di carattere particolare non appena il problema sarà stato studiato più a fondo di quanto non lo possa essere in questa occasione. Quindi aderisco in linea di principio alla soluzione indicata, raccomandando al Governo di farla oggetto di rapido esame per l'emanazione di provvedimenti che possano facilitare questa ricerca attraverso stimoli alla estensione di essa nel nostro paese.

Sull'emendamento dell'onorevole Cottone, che vorrebbe aggiungere dopo le parole: « sull'intera produzione », la parola: « vendibile », osservo che esso è pleonastico, perché evidentemente le *royalties* si basano su una produzione che abbia un valore commerciale, e la produzione che ha un valore commerciale è una produzione per sua natura vendibile. Credo che le dichiarazioni che in questo momento pronunzio dovrebbero essere sufficienti per tranquillizzare l'onorevole Cottone.

Resta il più grosso problema, pure esposto dall'onorevole Cottone, circa i compiti dell'E. N. I. previsti dall'articolo 28. Mi pare che debba essere chiaro che l'E. N. I. in questo campo ha un compito di custodia del grezzo che è stato ritirato dallo Stato come contenuto delle *royalties*; ha un compito di esecutore della volontà dello Stato circa il destino del grezzo ammassato, tanto che per l'articolo 28, più che di una convenzione stipulata tra il ministro e l'E. N. I., mi pare che si dovrebbe parlare di norme dettate dal ministro all'E. N. I., strumento di esecuzione della volontà dello Stato in questo campo.

Credo sia opportuno, proprio per le preoccupazioni che sono state prospettate da più parti e che sono state – sia pure in linea di ipotesi – raccolte nel mio intervento di ieri, che lo Stato abbia la possibilità di avere le *royalties* non solo in denaro ma anche in materia prima.

Raccomando quindi l'approvazione delle norme contenute nel disegno di legge, sia per quanto concerne il sistema delle *royalties* e la loro misura, sia per quanto concerne il compito dell'E. N. I. di ammassatore e di esecutore della volontà dello Stato, sia per quanto afferisce al destino del grezzo, che costituisce il contenuto delle *royalties* stesse.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole Giolitti ha risollevato il problema di una scelta di fondo sul sistema di partecipazione dello Stato, cioè se il prelievo debba essere fatto sugli utili netti dell'azienda o sulla produzione lorda. È noto che il Governo ed io personalmente siamo partiti da posizioni coincidenti con quelle dell'onorevole Giolitti. A questo punto però non possiamo non trarre le conseguenze da quanto si è svolto lungo l'*iter* legislativo in rapporto a questa regola.

Come l'onorevole Giolitti sa, la Commissione finanze e tesoro espresse un parere unanime affinché la legge si trasferisse dal piano del prelievo sull'utile netto dell'azienda al prelievo sulla produzione lorda. Questo parere della Commissione fu accompagnato dal voto unanime di tutti i rappresentanti

dei gruppi (sia di parte comunista che socialista e democristiana, sia da parte dello stesso onorevole Selvaggi), perché – come ho dichiarato ieri – fummo tutti persuasi dalle profonde osservazioni svolte sul piano giuridico dall'onorevole Scoca.

Si tratta non di un prelievo che opera lo Stato percettore di imposte, ma di una entrata primaria dello Stato, proprietario del sottosuolo ai sensi della legge. Nel momento in cui il petrolio si trasferisce dal patrimonio dello Stato a quello del concessionario, lo Stato riceve un corrispettivo in una parte della produzione e si disinteressa completamente dei risultati economici della gestione dell'azienda. Il concessionario deve pagare un *quid*, sia che abbia delle perdite, sia che realizzi degli utili nella gestione della sua impresa. Egli si arricchisce di un bene commerciale, che era originariamente – secondo il codice civile – di proprietà dello Stato: è giusto che paghi un corrispettivo e che questo corrispettivo sia interamente sganciato dai risultati economici della gestione dell'azienda.

Sulla base di questa impostazione giuridica si provvide alla revisione dell'originaria norma e si adottò il concetto di sostituire il prelievo sulla produzione lorda al prelievo sugli utili netti. Marginalmente si osservò anche che era un modo di semplificazione e di eliminazione di contestazioni: si prescindeva del tutto dall'accertamento dei costi di produzione degli ammortamenti. Questo complesso di argomenti ci convinse della necessità di aderire alla proposta dell'onorevole Scoca. Siamo così pervenuti a questa formulazione, la quale fu accolta dal comitato tecnico ristretto in seno alla Commissione industria e fu confermata dalla stessa Commissione a maggioranza. A questo punto del nostro faticoso *iter* legislativo non mi pare che sia il caso di rimettere in discussione un principio fondamentale e di alterare profondamente la struttura della legge.

In merito all'emendamento Selvaggi, diretto ad una ulteriore riduzione delle aliquote, non ho che da ricordare quel che ho detto ieri. Il mio parere è che questa scala delle *royalties* sia ispirata a criteri di obiettività e di equità e contenga in sé sufficienti incentivi per l'iniziativa privata, soprattutto per quanto riguarda le produzioni più modeste. Non mi sembra che sia il caso di apportarvi ulteriori alleggerimenti, che non sarebbero in nessun modo giustificati.

L'onorevole Selvaggi chiede anche agevolazioni di natura tributaria, sia pure in alternativa all'emendamento tendente alla riduzione della scala delle *royalties*. Ho già detto ieri, e lo ha ripetuto ora il relatore, che provvedimenti che possano tener conto dell'opportunità di talune detrazioni e stimolare la non distribuzione totale degli utili e il reinvestimento in autofinanziamenti dell'azienda per incrementare la ricerca e la coltivazione potranno essere consapevolmente esaminati dopo che vi sarà stata una certa esperienza nel nostro paese in seguito all'applicazione di questa legge, e dopo che noi avremo potuto acquisire dei dati obiettivi circa i costi di produzione e i livelli quantitativi medi di produzione per pozzo.

È un problema che non vogliamo compromettere in questa sede, ma rinviare ad un più approfondito esame, allorché disporremo di elementi che potranno consigliarci di aderire o di non aderire al suggerimento dell'onorevole Selvaggi.

L'onorevole Cottone – che desidero ringraziare per il contributo che egli dà alla redazione di questa legge, pur partendo spesso, se non quasi sempre, da posizioni divergenti da quelle sulle quali io mi trovo – solleva un problema di notevole interesse, quello cioè della *royalty* in natura. Lo Stato, nel sistema della legge, ha diritto ad una aliquota della produzione lorda; può inoltre discrezionalmente chiedere al concessionario, anziché l'aliquota in natura del petrolio estratto dal pozzo, l'equivalente monetario del petrolio stesso rapportato al prezzo corrente sul mercato. L'onorevole Cottone propone di abolire quella facoltà, nel senso cioè di rendere obbligatorio il sistema del pagamento in danaro, e non in natura, di una aliquota della produzione, e giustifica questa sua richiesta con una serie di considerazioni. Vorrei far rilevare che il Governo attribuisce notevole importanza al mantenimento del sistema delineato nel testo legislativo sottoposto al vostro esame. La disponibilità da parte dello Stato di un certo quantitativo di grezzo può essere utile per costituire delle scorte e per un controllo di mercato non dirigistico, ma inteso a correggere talune degenerazioni, taluni inconvenienti.

Si tratta di un quantitativo, in certo qual modo modesto, di una limitata percentuale della produzione. Ricordo che, per esempio, poco tempo fa ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà per l'olio combustibile, ad onta che la legge prescrivesse delle scorte obbligatorie. Ora, mi sembra cauto e non resistito da valide argomentazioni attribuire allo Stato la disponibilità di questo non enorme quantitativo in rapporto alla produzione annua, perché lo Stato possa, come

dicevo, fare fondamento sulle scorte, sui tempi di immissione nel mercato di questi quantitativi, ed anche sulla possibilità di una politica calmieratrice di prezzi in momenti di estrema contingenza, di congiuntura difficile, di carenza di approvvigionamenti, di ritardi dovuti a difficoltà di noli, ad una serie di ipotesi che la realtà può presentare.

Pertanto è affermata la opportunità della disponibilità da parte dello Stato di un quantitativo di grezzo e va ricordato per altro che, se la situazione non richiedesse da parte dello Stato la disponibilità del quantitativo o anzi consigliasse addirittura allo Stato di percepire l'aliquota in denaro anziché in natura, la legge provvede: infatti lo Stato può discrezionalmente chiedere al concessionario di versargli il prezzo anziché barili di petrolio.

L'onorevole Cottone ha centrato però i suoi rilievi sui compiti che la disposizione di legge in esame conferirebbe all'ente. Desidero precisare che il grezzo estratto non è assegnato all'E. N. I.; è, invece, affidato in gestione all'E. N. I per conto dello Stato, cioè è un servizio che l'E. N. I. svolge per conto di un committente che è lo Stato. I rapporti saranno regolati da una convenzione. È evidente che lo Stato, trovandosi in possesso (come noi ci auguriamo) di molte migliaia di tonnellate se non di molti milioni di tonnellate di petrolio, abbia bisogno di un ente attrezzato che possa provvedere al magazzinaggio, al deposito, alla vendita del grezzo. Ora, esiste l'ente di Stato attrezzato per questo compiti.

COTTONE. A quali condizioni?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Alle condizioni che il Governo determinerà, non alle condizioni che determinerà l'esecutore del servizio.

COTTONE. Il prezzo di vendita è uguale a quello corrente o inferiore?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* La legge non dice nulla in proposito. La legge non dice che il prezzo è determinato dall'E. N. I. L'ente non farà altro che seguire il mandato di custodire il grezzo in deposito, di venderlo come tale o di farlo raffinare, di venderlo al miglior offerente, di venderlo a un determinato prezzo che il Governo potrà stabilire. Ma tutto questo, onorevole Cottone, è un problema che non riguarda questa legge. Se successivamente il Governo volesse adottare una politica di prezzi controllati, non è certo questa legge che gli può dare questo diritto o può impedirgli di farlo. D'altra parte, per quanto riguarda l'olio combustibile, vi è già un prezzo determinato dal C. I. P., e si tratta di un prezzo d'imperio. Non è da questa legge che può venire la risposta all'interrogativo da lei posto circa il prezzo di vendita. La legge non indica il prezzo; sarà lo Stato a stabilirlo, a dire se in un determinato momento l'E. N. I. dovrà vendere al prezzo migliore che si presenta; ovvero se sarà necessario, per un'azione calmieratrice che potrà essere decisa (ma non è la legge che ne contiene il principio), vendere a un determinato prezzo. Ma tutto questo appartiene all'avvenire, dipende da decisioni che saranno prese di volta in volta in futuro. Non è – ripeto – un problema attinente a questa legge.

Quello che è certo è che l'E. N. I. non svolge altri compiti se non quello di eseguire un servizio per conto dello Stato, secondo le direttive che questo gli impartirà. Né sorge la necessità per questo di autorizzare l'E.N.I. a creare delle raffinerie. È un problema anche questo del tutto sganciato dalla legge. Se ad un certo momento si riterrà utile nell'interesse generale che vi sia un ente di Stato che disponga delle raffinerie, esamineremo allora il problema; ma non è questa legge che lo risolve.

Dal momento che l'onorevole Cottone ha fatto un accenno a questo riguardo, posso dire che in questo momento vige il blocco dei nuovi impianti di raffineria, secondo una disposizione che da tempo è stata adottata dal C. I. R.

COTTONE. E quella di Gaeta?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Per Gaeta l'autorizzazione è stata data due anni fa. D'altra parte vorrei pregare l'onorevole Cottone di non introdurre nella discussione della legge problemi specifici sulle raffinerie. In materia mi presenti una interrogazione e le risponderò.

Riassumendo, a me interessa soltanto precisare che il Governo desidera mantenere l'attuale testo della norma in esame, cioè la possibilità da parte dello Stato di avere un prelievo in natura. E ancora una volta chiarisco che il compito dell'E. N. I. sarà semplicemente quello di esecutore di un servizio commessogli dallo Stato con una convenzione.

COTTONE. L'onorevole ministro non si è però pronunciato sull'altro mio emendamento inteso ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « sull'intera produzione », la parola « vendibile ».

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Ha già risposto il relatore, ono-

revole Dosi. Evidentemente ci si riferisce ad una quantità commerciale, ad una quantità vendibile.

COTTONE. Le faccio osservare che, per chiarire il testo, proprio ella durante il mio intervento mi ha suggerito di presentare l'emendamento, dichiarando che lo avrebbe accettato.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* A mio avviso, l'aggiunta è pleonastica. Comunque, se ella ha delle perplessità, possiamo anche dire « vendibile ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giolitti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

GIOLITTI. Signor Presidente, insisto per la votazione e vorrei fare una brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. A tenore di regolamento non potrebbe farla; eccezionalmente glielo consento pregandola di essere breve.

GIOLITTI. Sarò brevissimo. Poiché l'onorevole ministro ha ricordato anch'egli il parere della Commissione finanze e tesoro e ha eccepito il fatto che anche la nostra parte (avendo egli parlato di unanimità) ha aderito a quel parere, è sembrato che intendesse coglierci in contradizione per il fatto che noi abbiamo presentato questo emendamento, ricordo che nel parere della Commissione finanze e tesoro – ho qui sott'occhio lo stampato – si dichiara che deve essere eliminato il conglobamento di tutte le voci di imposta, come nel testo originario del Governo, e che deve essere invece formulata una norma che fissi la misura del diritto minerario.

Quindi, la proposta che noi in questo momento avanziamo con il nostro emendamento è perfettamente conforme al parere della Commissione finanze e tesoro ed alla tesi che il gruppo comunista ha in quella sede sostenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento principale Giolitti, diretto a sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« Per le concessioni di coltivazione regolate dalla presente legge il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un diritto minerario con aliquota del 20 per cento del reddito netto ricavato dalla coltivazione di idrocarburi.

Il diritto minerario non può essere dedotto dall'imponibile della imposta di ricchezza mobile, né da quello della imposta sulle società, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

Per il diritto minerario valgono, in quanto applicabili, le norme sull'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le penalità, relative all'imposta di ricchezza mobile ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Selvaggi, insiste per la votazione del suo emendamento ?

SELVAGGI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Dosi, qual è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo Cottone ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza.* Lo ritengo superfluo, ma non dannoso: quindi non ho nessuna obiezione da muovere.

CECCHERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Signor Presidente, a me non sembra né superfluo né dannoso, perché mi sembrano due cose ben distinte: altro è, infatti, riferirci all'intera produzione, altro a quella vendibile. Ritengo pertanto opportuno votare contro l'emendamento Cottone.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, la prego di credere alla sincerità dell'amarezza profonda con cui, a nome del mio gruppo, sono costretto a rassegnare alla Camera la seguente dichiarazione: noi ci siamo accinti all'esame di questo disegno di legge con la speranza di conseguire un solo scopo, quello di portare il nostro modesto contributo di lavoro, che abbiamo esplicato in sede di Commissione prima, di comitato ristretto poi e in sede di aula, per perfezionare – a nostro modesto avviso – il documento in esame nell'interesse supremo ed esclusivo del popolo italiano, al cui servizio ci troviamo qui dentro.

Abbiamo però constatato che tutti i rilievi fatti dalla nostra parte, tutti i consigli che ci siamo permessi di formulare, tutti gli emendamenti che abbiamo proposto sono stati costantemente e – aggiungo – sistematicamente respinti. Motivo di amarezza maggiore è il fatto che taluni di questi emendamenti che noi abbiamo proposto ci erano stati suggeriti (dico suggeriti) e dal relatore per la maggioranza o dal rappresentante del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Quando ? Dové ?

COVELLI. Da lei o dall'onorevole Dosi.

GIOLITTI. Tutti vi sono stati suggeriti. Sappiamo da chi: americani, Confindustria.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Desidero che in questo momento l'onorevole Cottone dichiari quali emendamenti gli sono stati da me suggeriti. Impegno la sua lealtà.

COTTONE. Ecco: per fare onore alla mia lealtà, alla quale in nessuna occasione e tanto meno in questa posso venir meno, le dichiaro subito che ella mi ha suggerito di presentare l'emendamento diretto ad aggiungere la parola « vendibile » dopo le parole « sull'intera produzione », interrompendomi nel corso del mio intervento in sede di discussione generale. Aggiungo che ella ha dichiarato che lo avrebbe accettato.

Poiché è stato sollevato il dubbio su questa mia affermazione, prego tutti i colleghi di leggere il resoconto stenografico del mio intervento in sede di discussione generale.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio.* Desidero sapere se oltre questo emendamento sulla parola « vendibile » ho suggerito altri emendamenti. (*Commento del deputato Delcroix*).

DEGLI OCCHI. Basta questo !

PRESIDENTE. Non vi è da riscaldarsi, onorevoli deputati.

COTTONE. Desidero chiarire che non intendevo assolutamente fare alcun rilievo al comportamento del ministro. È stato il ministro che, facendo il processo alle intenzioni, che per me è fuori luogo, mi ha addebitato un carattere di slealtà che gli ho invece documentato non esistere affatto.

Poi, per rispondere al ministro, che ormai mi ha chiamato personalmente in causa, devo dire che il ministro aveva accettato un altro emendamento che mi ero permesso di proporre al disegno di legge e che, se non ricordo male, riguardava l'articolo 2, laddove, avendo riportato testualmente una locuzione contenuta nella legge regionale del 1950, avevo trasferito quel periodo in questa legge ed il Governo aveva accettato l'emendamento. (*Interruzione del deputato Lombardi Riccardo*).

Poiché abbiamo constatato che a queste nostre proposte e di fronte a questi nostri emendamenti, pur con la buona volontà – e ne do atto – che è stata manifestata su taluni punti dal Governo, ha fatto riscontro da parte della maggioranza di questa Camera una vera e propria atonia, noi, sia pure con amarezza, non possiamo in queste condizioni continuare l'esame del disegno di legge, e, pertanto, signor Presidente, a nome del mio gruppo le dichiaro che non parteciperemo agli ulteriori lavori e abbandoneremo l'aula. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, non è questo un atteggiamento sul quale io possa influire. Mi parrebbe opportuno che ella desse ancora la sua collaborazione a questa legge, perché le devo dare atto, senza entrare nel merito, che ella ha seguito la discussione con una diligenza e una conoscenza dei problemi veramente eccezionali.

COTTONE. Signor Presidente, la ringrazio di questo apprezzamento, del quale riconosco il pieno valore e di cui sono lusingato come deputato. Io ho fatto il mio dovere dando un contributo alla formulazione della legge, nella speranza .. disperata di perfezionare il documento legislativo. Ma poiché, nonostante tutti gli sforzi miei e del mio gruppo, non siamo riusciti ad ottenere quanto meno che venisse presa in considerazione la serie di impostazioni da noi prospettate, non possiamo piú continuare, perché vedremmo ulteriormente lesa la nostra dignità di parlamentari. (*Commenti*).

D'altra parte, mi pare che sia superflua la nostra ulteriore collaborazione al perfezionamento del disegno di legge, visto e considerato che quella maggioranza che si era precostituita nella Camera si è indubbiamente e di gran lunga allargata verso settori di estrema, la qual cosa potrá a noi dispiacere, ma che la Camera ed il paese devono considerare come una realtà di fatto. (*I deputati del gruppo monarchico abbandonano l'aula — Commenti a sinistra*).

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Solo per dichiarazione di voto. Non posso consentirle di polemizzare con l'onorevole Cottone.

DE VITA. Signor Presidente, le dichiarazioni dell'onorevole Cottone mi spingono a prendere la parola per chiarire che ogni deputato e ogni gruppo, nell'esaminare questa legge come nell'esaminare qualsiasi altra legge, sono indubbiamente ispirati dall'interesse superiore della nazione. Non è certamente solo il gruppo monarchico ispirato dagli interessi della nazione ! Pertanto, me lo consenta l'onorevole Cottone, mi sembra che il suo atteggiamento non possa essere apprezzato dalla Camera e dal paese, perché, quanto meno, la volontà manifestata dalla maggioranza nel respingere gli emendamenti proposti dal partito nazionale monarchico è indubbiamente ispirata sempre ad una valutazione dell'interesse nazionale. Quindi, fa male il gruppo monarchico ad abbandonare l'aula in questa circostanza.

GIOLITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'intero articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. La dichiarazione dell'onorevole Cottone ha investito anche il nostro atteggiamento, che è stato determinato, nei voti su quegli emendamenti, niente affatto da una posizione preconcetta, ma dalla chiara nozione che tutti quegli emendamenti erano stati presentati e sostenuti a difesa di ben precisi interessi che consideriamo contrari a quelli del paese. Abbiamo una documentazione precisa – che ho sott'occhio – di tutte le fonti confindustriali e del cartello (*Applausi a sinistra*) dalle quali direttamente derivano gli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo monarchico. Io mi son divertito a seguire, emendamento per emendamento, l'esatta corrispondenza...

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, non è opportuna questa polemica. Siamo in sede di dichiarazione di voto. La dichiarazione dell'onorevole Cottone non può essere oggetto di polemica in questa sede.

GIOLITTI. Concludo, signor Presidente. Ripeto che noi abbiamo una documentazione esatta delle tesi già sostenute dalle compagnie americane ed inglesi e dalla Confindustria, tesi che corrispondono parola per parola agli emendamenti presentati dal gruppo monarchico.

È anche per questa ragione, così precisamente documentata, che abbiamo assunto e continueremo a mantenere il nostro atteggiamento di ferma opposizione agli emendamenti della destra. (*Applausi a sinistra*).

ZERBI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZERBI, *Presidente della Commissione*. Parlo non per interferire sull'atteggiamento del gruppo che ha dichiarato di ritirarsi dai lavori, né per polemizzare, ma soltanto per una precisazione di fatto, che può avere il suo significato in ordine alla motivazione data dall'onorevole Cottone, secondo il quale dalla Commissione e dall'Assemblea non sarebbe stata accettata la collaborazione del gruppo monarchico. Le cifre hanno un significato obiettivo e mi permetta pertanto di segnalare, signor Presidente, che il gruppo parlamentare che ha annunciato di ritirare la sua collaborazione ulteriore alla discussione della legge ha presentato ben cento emendamenti fra loro organicamente collegati.

Accettare quegli emendamenti avrebbe significato orientare in senso del tutto diverso la legge in discussione. La Commissione non ha mancato di esprimere talvolta parere favorevole quando ciò è stato compatibile con i principî informativi del disegno di legge. Non è quindi che si sia mancato di apprezzare l'apporto di collaborazione dato dal gruppo del partito nazionale monarchico.

VALSECCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Il gruppo democristiano voterà a favore dell'articolo 22 nel testo formulato dalla Commissione. Chi ha seguito la faticosa redazione di questo disegno di legge sa come si sia pervenuti alla formulazione di questo articolo, che ha sollevato una serie di questioni le quali hanno trovato risoluzione appunto nel testo ora in esame.

Devo soltanto aggiungere che il nostro gruppo è arrivato ad accettare questa soluzione in via di assoluta libertà, e il fatto che attorno all'articolo si sia formata una più vasta maggioranza può essere anche apprezzato, ma non può essere assunto a testimonianza che il nostro gruppo abbia agito attraverso valutazioni meno che obiettive.

Che poi su questo articolo sia sorta l'opposizione delle destre, fino al ritiro dall'aula del gruppo monarchico, è cosa che può spiacere, ma io devo ricordare qui che chi svolge attività politica è sempre esposto a trovarsi in minoranza, senza per altro poter lecitamente dedurre da ciò una cattiva volontà da parte di coloro che non si sentono di condividere la stessa tesi.

PRESIDENTE. Onorevole Selvaggi, mantiene i suoi emendamenti ?

SELVAGGI. Signor Presidente, dopo le assicurazioni ed i chiarimenti dati dal ministro circa la possibilità di rivedere in un prossimo futuro la materia, rinuncio alla votazione ma desidero fare una dichiarazione di voto, fermo restando l'emendamento al terzo comma, riguardante il preavviso di sei mesi. È un problema tecnico che non tocca minimamente la struttura della legge, ma serve anzi a precisare le cose. È un problema che credo interessi anche l'azienda di Stato, la quale deve sapere con un certo preavviso se avrà il greggio o se viceversa il greggio non sarà ritirato. Questo è importante ai fini dell'immagazzinamento. Insisto pertanto solo su questo emendamento, non insistendo sugli altri.

Su questa legge si è voluto drammatizzare. Io invece, già in sede di discussione generale, avevo premesso che non consideravo questa legge dal punto di vista politico, ma dal punto di vista economico, tecnico e finanziario; ed è su questi termini pratici che mi pare di aver

dato il mio modesto contributo, portando dati precisi.

Nel mio intervento in sede di discussione generale dissi anche: non mi si parli di maggioranze o non maggioranze precostituite; troppo spesso vediamo alternarsi le formazioni delle maggioranze, e a volte vediamo l'estrema sinistra unita all'estrema destra. Dunque, io e i miei amici del partito monarchico popolare guardiamo obiettivamente a questo problema.

Apprezzo le dichiarazioni fatte dal ministro. Mi auguro che sia possibile arrivare ad una revisione delle aliquote e a riduzioni di oneri che possano servire da incentivo per richiamare capitali e per agevolare la stessa azienda di Stato nel suo lavoro. Noi partiamo però da un presupposto che ancora non sappiamo se risponda alla realtà. Non sappiamo che cosa nasconde il nostro sottosuolo. Per me, il problema non è di dare agevolazioni successivamente, ma di darle oggi, ed a chi sia disposto a impiegare e rischiare i propri capitali; oggi, non domani.

Ho portato le cifre relative a quanto è stato speso in altri paesi per le ricerche. In Francia sono stati spesi 85 milioni di dollari, senza che si sia avuto alcun reperimento concreto. Però la Francia, a coloro che trovano dei pozzi, fa pagare delle *royalties* che non superano il 12 per cento. Qui invece siamo a delle medie di *royalties* che superano largamente questa percentuale, per quanto si parta da cifre molto basse per modeste produzioni, le quali però sono antieconomiche.

Quanto poi alle altre recenti legislazioni straniere, la legge turca del 1954 stabilisce un prelievo di *royalties* del 12 e mezzo per cento; la legge del Guatemala, del 1955, del 12 e mezzo per cento; la legge libica, pure del 1955, del 12 e mezzo per cento; quella boliviana dell'11 per cento; la legge francese, del novembre 1955, arriva al massimo al 14 per cento (la media è del 12 per cento); la recentissima del Nuovo Galles del Sud arriva al 10 per cento. Noi soli andiamo al di là della media, che è quella che poi con tasse e altri canoni corrisponde al *fifty-fifty* che è accettato dalla legge dello Stato di Alberta come dal Venezuela, dove le *royalties* sono del 16 e tre quarti per cento, che era appunto la proposta contenuta nei miei emendamenti.

Ecco perché, pur apprezzando la predisposizione dell'onorevole ministro a rivedere questo problema in futuro, non posso essere favorevole. Il problema si presenta in partenza. Economicamente ritengo che questa legge (e questo articolo in particolare) non sarà né un incentivo per l'azienda di Stato allo studio delle possibilità di reperimento del petrolio nel sottosuolo italiano, né un incentivo all'eventuale capitale straniero ad investirsi in Italia.

Chi dovrebbe essere così ingenuo (a parte la situazione della valle padana, per la quale sono ancora limitate le cognizioni che abbiamo) da venire, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, a investire capitali per studi preliminari e ricerche con *royalties* così alte, quando può tranquillamente farlo nel Venezuela, in Turchia e in altri paesi dove gli studi sono molto più avanzati e le *royalties* più basse? Nel medio oriente, in Persia e in Turchia persino il governo russo sta oggi cercando di penetrare, perché sa che potrà accettare le *royalties* che vengono offerte in quei paesi.

Non vedo perché il capitale straniero dovrebbe venire in un paese come l'Italia dove le *royalties* sono di gran lunga superiori, dove non vi è la minima possibilità di ammortamento accelerato, dove non si tiene conto delle spese intangibili dell'industria petrolifera, dove, soprattutto, il terreno è assai poco conosciuto. Se un anno fa potevamo guardare con una certa speranza a possibilità di ritrovamento, oggi abbiamo l'amarezza di dire che le infiltrazioni di acqua salmastra nella zona abruzzese sono molto più gravi di quel che in un primo momento si era creduto.

Noi andiamo a fare una legge perfetta, bellissima, se volete, che vorrebbe richiamare non sappiamo chi e quando, perché nessuno vorrà venire! Quindi noi voteremo contro l'articolo 22.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista per quanto è chiaro che non siamo, né in particolare sono io personalmente, eccessivamente teneri per questo articolo, e ciò per le ragioni e le preoccupazioni espresse già dall'onorevole La Malfa, alle quali non mi pare che né il relatore né il ministro abbiano opposto argomentazioni convincenti.

Voteremo tuttavia l'articolo in quanto avevamo noi stessi proposto e accettato di considerare la legge, così come è stata elaborata dalla Commissione, come un complesso di cui le diverse parti sono solidamente connesse. Pensiamo che votare l'articolo 22, anche se esso non ci sodisfa completamente, significa riconfermare la nostra adesione al testo elaborato dalla Commissione.

Vorrei soltanto dire all'onorevole Cottone le ragioni della presunta difformità o contradizione che il gruppo al quale io appartengo avrebbe manifestato. Nella materia trattata dall'articolo 22 l'onorevole Cottone evidentemente ha fatto notevole confusione. Quando l'onorevole Foa e i miei colleghi di Commissione avevano dichiarato di preferire la tassazione sul netto a quella sul lordo, ciò derivava dal fatto che si accavallavano due problemi per loro natura disparati: il problema del *quantum* e il problema della moneta di conto in cui pagare questo *quantum*.

È chiaro che nella prima discussione in Commissione la questione della tassazione sul netto era legata alla prima stesura degli emendamenti del ministro, che fissavano le *royalties* in cifre tali che suscitarono notevoli polemiche nel paese e fuori del paese. Essendo evidentemente la misura dei contributi da esigere legata al modo di tassazione, alla scelta fra la tassazione sul netto o sul lordo, l'opinione dell'onorevole Foa era che, legando i due problemi, si dovesse preferire la tassazione sul netto. Questo non significa che abbiamo nulla, in linea di principio, da eccepire a che il prelievo avvenga sulla materia prima e non sul suo valore monetario.

È chiaro che non possiamo condividere le preoccupazioni esposte su questo argomento dall'onorevole Cottone e che si riferiscono all'uso che lo Stato, attraverso l'E.N.I., deve fare di questa materia prima. L'onorevole Cottone, che ci ha richiamati alla coerenza, sarebbe stato più coerente se nel momento stesso in cui si è opposto all'articolo 22, avesse ricordato il testo che l'attuale articolo 22 ha sostituito, cioè la prima formulazione governativa. Ciò evidentemente non ha fatto, né poteva farlo, data l'ispirazione dei suoi interventi e dei suoi emendamenti.

Per queste ragioni e dando a questo intervento il valore anticipato di una dichiarazione di voto favorevole al complesso della legge (ove non subisca modificazioni sostanziali nel corso ulteriore della discussione), noi voteremo a favore dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, ella mantiene il suo emendamento subordinato, sostitutivo dell'ultimo comma?

GIOLITTI. Lo mantengo, signor Presidente. Però, dato che questo emendamento si collega con l'emendamento aggiuntivo sull'articolo 42-*bis*, riterrei opportuno rinviarne la discussione a dopo l'esame dell'articolo 42.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta inteso che l'emendamento Giolitti è rinviato a quella sede.

Dobbiamo esaminare l'emendamento Selvaggi.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, nel mio intervento avevo dimenticato di esprimere il mio parere sull'emendamento Selvaggi, relativo al termine di sei mesi.

Per le ragioni esposte dal firmatario, mi dichiaro favorevole a questo emendamento, in modo che sia previsto il termine entro il quale possa essere operata la scelta fra il grezzo e il denaro.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anch'io sono favorevole.

ANGIOY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Signor Presidente, noi rappresentiamo ora l'unica opposizione al disegno di legge; ci siamo assunti, tramite il collega De Marzio, l'onere di una relazione di minoranza. Con questo riteniamo di avere assolto il nostro dovere. Abbiamo collaborato alla stesura del provvedimento in sede di Commissione e riteniamo di acquisire a nostro merito il fatto che, attraverso la nostra opposizione e le nostre critiche in quella sede, alcune punte, che a noi sembravano particolarmente dannose, siano state in qualche modo corrette.

Ci si dovrebbe dare atto che, sia negli interventi in aula, come nella illustrazione degli emendamenti, ci siamo mantenuti nei limiti della collaborazione quali oppositori. Continueremo questa nostra opera nel corso successivo della discussione di questo provvedimento, sosterremo ancora gli emendamenti che abbiamo presentato e porteremo le ragioni che ci parranno valide per confortarli.

Riconosciamo che la Camera ha la piena sovranità e legittimità di giudicare, accettare o respingere le proposte che possono venire dall'opposizione e, quindi, non ci siamo in alcun modo preoccupati del fatto che gli emendamenti presentati dalla nostra parte venissero con sistematicità respinti dalla maggioranza. Però ci rendiamo anche conto che, forse, la ragione fondamentale che ha generato l'atteggiamento dei colleghi del partito nazionale monarchico è stato un fatto nuovo che si è determinato, cioè l'approvazione dell'ordine del giorno Spallone, il quale sembrava, in certo qual modo, spostare i termini dell'impostazione iniziale

della discussione, con una votazione che spostava la maggioranza già schierata in un determinato modo, e cioè, come diceva l'onorevole Cortese, equidistante rispetto a due tesi estreme. Non vi è dubbio che, nella impostazione di quell'ordine del giorno, e nella votazione conseguente da parte della Camera, nell'atteggiamento, soprattutto, della maggioranza, vi è da osservare che, mentre era logico che quell'ordine del giorno fosse sostenuto dalla sinistra (perché rientrava nella sua logica, nel suo sistema, in tutta la sua impostazione), non doveva assolutamente rientrare nella impostazione della maggioranza.

PRESIDENTE. Mi consenta di rettificare. Il centro non votò quell'ordine del giorno, ma fu la maggioranza di sinistra. Peggio per il centro che non era presente.

Su questo punto devo anche impedire certe interpretazioni erronee di atteggiamenti parlamentari. Vi fu la votazione per divisione e il ministro accettò la seconda parte. Una votazione per divisione significava proprio un dissenso completo sui due punti dell'ordine del giorno. Quindi, non posso non contestare l'affermazione dell'onorevole Angioy. Si tratta di dati storici che il Presidente ha anche il diritto di precisare, dandone conto alla opinione pubblica.

ANGIOY. Non voglio essere più cattolico del Papa, però non posso dare al voto di ieri altro che il significato di una deliberazione piena e cosciente della Camera.

Debbo, poi, precisare anche che, se noi intendiamo per maggioranza i partiti che partecipano al Governo, cioè il quadripartito, di questi quattro partiti ben due hanno assunto un atteggiamento di astensione in quella sede, discriminando, quindi, il loro atteggiamento da quello formulato dal ministro nella impostazione della legge. Ora, forse questo può aver determinato nei colleghi del partito nazionale monarchico la sensazione che vi fosse stato uno spostamento in quelle che erano le posizioni del centro e, quindi, una impossibilità assoluta per i monarchici a sostenere alcune tesi.

Quanto a noi, ripeto, ciò non ci riguarda direttamente. Per quanto concerne il nostro gruppo, noi continueremo a sostenere le ragioni della nostra opposizione ed in merito all'articolo 22 esprimiamo il voto contrario, riservandoci poi, alla fine di questo dibattito, di dare il nostro voto in relazione al disegno di legge nel suo contesto.

LA MALFA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Poiché il collega Angioy torna sul carattere e sul significato del voto sull'ordine del giorno di ieri, debbo dichiarare, per quanto riguarda i repubblicani, che essi si sono astenuti per una loro particolare posizione rispetto al problema presentato. In definitiva, l'ordine del giorno parlava di una politica generale in materia di fonti di energia. A questo proposito, prospettando il problema in un futuro, non so se immediato o lontano, l'ordine del giorno di sinistra dava un'indicazione ben precisa, accennando alla necessità di una nazionalizzazione. Ora, noi repubblicani non ci siamo sentiti né di fare una dichiarazione *pro* né una *contra*. Il significato della nostra astensione è semplicemente questo: che nel momento in cui il Parlamento esaminerà questo problema di fondo, che ha un suo interesse, il problema cioè della politica delle fonti di energia, noi non possiamo escludere *a priori* che si possa ricorrere alla nazionalizzazione delle fonti di energia, come non possiamo dichiararci ad essa contrari. Ci riserviamo cioè di prendere posizione sulla sostanza del problema al momento opportuno.

CECCHERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Ritengo doveroso spiegare il significato dell'astensione di ieri sull'ordine del giorno Spallone.

Noi repubblicani ci siamo astenuti dal voto – e ho l'onore di affermare che a questa astensione hanno partecipato il segretario nazionale del partito e il presidente del gruppo parlamentare – poiché, posti di fronte alla proposta generica di auspicare la nazionalizzazione delle fonti di energia nel nostro paese, non ci sentivamo di pronunziarci contro. Abbiamo però considerato di essere legati dall'impegno della collaborazione governativa, il che ci ha impedito in quel momento di assumere una posizione di netto contrasto col ministro responsabile, il quale aveva manifestato un'opinione totalmente diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Selvaggi:

« Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro delle finanze, può essere stabilito con preavviso di sei mesi che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto ».

(*È approvato*).

L'onorevole Angioy ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 22-*bis*:

« Le imprese che compiono ricerche e coltivazioni di idrocarburi potranno impostare, nei propri bilanci, un capitolo dal titolo « fondo di reinvestimento » al quale potranno far affluire, in esenzione fiscale, quote di utili annuali sino al 33 per cento dell'utile assoggettabile a ricchezza mobile da utilizzare entro un periodo di 5 anni in attività di ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi attuate nel quadro della presente legge in tutto il territorio nazionale ».

Ha facoltà di illustrarlo.

ANGIOY. Cercherò di essere quanto più breve possibile. L'illustrazione del mio emendamento si trova nella relazione di maggioranza e traduce quasi alla lettera una proposta che il relatore ritiene giusto e utile fare all'Assemblea. Si riallaccia alle considerazioni che ha fatto l'onorevole Selvaggi sulla necessità di incoraggiare le ricerche petrolifere attraverso la concessione di particolari agevolazioni che stimolino i ricercatori a reperire gli idrocarburi.

Noi siamo partiti – e l'onorevole ministro me ne può dare atto – da una gradualità di fini, in questa legge, gradualità che in fondo egli stesso ha accettato. Vi è una prima esigenza, quella di reperire le risorse petrolifere, vi è una seconda che è quella di regolarle in modo che non si verifichino delle disarmonie economiche.

Agli effetti della ricerca, noi riteniamo necessario – e d'altra parte questo concetto era contenuto negli emendamenti presentati dallo stesso ministro – dare delle particolari agevolazioni fiscali che consentano il reinvestimento in ricerche degli utili che vengono di volta in volta realizzati. So che l'onorevole ministro ha già fatto una obiezione all'onorevole Selvaggi qnando ha detto che in sostanza egli si riserva di riesaminare il problema quando, alla stregua dell'esperienza pratica, sulla base cioè di quelle che saranno le medie delle risultanze di produzione dei pozzi e particolari esperienze sui costi di produzione, si potrà commisurare con maggior precisione il beneficio da concedere.

Questa obiezione dell'onorevole ministro non ha una logica, perché sono d'avviso che noi in tanto concediamo queste agevolazioni in quanto ci proponiamo, attraverso esse, di raggiungere il reperimento e lo sfruttamento del petrolio, prevedendo che, qualora queste agevolazioni non vi fossero, a questo risultato non si arriverebbe. Non ho nulla in contrario a dichiarare che, qualora noi attraverso l'esperienza fossimo arrivati già a reperire il petrolio ed a vederlo portare in superficie, non avremmo più alcun interesse a concedere agevolazioni fiscali. In quel caso veramente commetteremmo un errore ad incoraggiare delle ricerche che con il sistema precedente, più favorevole all'erario dello Stato, avessero già dato dei risultati positivi. Per forza dobbiamo ipotizzare l'esigenza di concedere queste agevolazioni, presumendo che, senza di esse, non si arriverebbe al risultato di reperire il prodotto.

Quanto poi alla formulazione dell'emendamento, leggo quanto scrive l'onorevole Dosi a pagina 107 della sua relazione. Egli premette che la maggioranza della Commissione è favorevole a concedere questa agevolazione. Precisa che egli ritiene giusto ed utile inserire l'emendamento nella legge. Suggerisce

come formulazione dell'emendamento la costituzione di « un fondo di reinvestimento al quale possano affluire, in esenzione fiscale, quote di utili annuali – ad esempio un terzo – da utilizzare entro un limitato periodo di anni, ad esempio cinque, nelle operazioni di ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi, attuate nel quadro della legge in esame, in tutto il territorio nazionale ». Si manifesta invece contrario a che il beneficio sia concesso per altri fini che non siano quelli della ricerca, coltivazione, trasporto degli idrocarburi.

Nel formulare l'emendamento mi sono attenuto testualmente alle considerazioni dell'onorevole Dosi, contenute anche nel testo originario degli emendamenti del ministro Cortese.

Ora le posizioni sono però invertite. A stretto rigore questo emendamento avrebbe dovuto essere presentato dall'onorevole Dosi, confortato dal ministro, ed io avrei dovuto esprimere in merito la mia opinione. Mi voglio quindi lusingare che l'onorevole Dosi non voglia ripudiare... questo figlio suo primogenito e voglia riconoscere la giustezza della mia proposta.

PRESIDENTE. In sostanza ella chiede una azione di riconoscimento di paternità. (*Si ride*).

Qual è il parere della Commissione ?

DOSI, *Relatore per la maggioranza*. Naturalmente rammento il testo di quella frase contenuta nella mia relazione. Però ricordo anche che al termine del mio intervento di ieri ho affermato l'opportunità che il problema di facilitare nuovi investimenti con agevolazioni fiscali, cioè con detrazioni dal reddito di ricchezza mobile, fosse risolto. Avendo ascoltato l'onorevole ministro nel suo discorso di ieri, quando ha dichiarato di condividere l'opportunità di una soluzione del problema, però differendolo onde poterlo esaminare più compiutamente, io – pur convinto della opportunità di risolvere il problema in quei termini – ho convenuto con le dichiarazioni del ministro, lasciando che il problema possa trovare soluzione in un secondo momento, che mi auguro non sia lontano.

ROMUALDI. Ella ha messo suo figlio in collegio. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho già reso ieri quella dichiarazione che oggi l'onorevole Dosi ha riassunto con tanta precisione. Desidero chiarire all'onorevole Angioy, senza voler aprire una polemica, che è vero che gli emendamenti originari prevedevano questo principio, ma essi prevedevano altresì un prelievo allo Stato molto più pesante di quello che poi è stato determinato con gli emendamenti agli emendamenti.

ANGIOY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. So benissimo che, in caso di votazione, l'emendamento non verrebbe approvato. Desidererei però che l'onorevole ministro ci desse assicurazione entro quale termine e in qual modo ritiene di prospettare questo problema. Se ci desse assicurazioni in questo senso e ci dicesse che intende farsi promotore quanto prima di un disegno di legge, noi potremmo avere per lo meno un criterio orientativo, che non farebbe altro che concretare un impegno che il ministro ancora adesso ha riaffermato ed una necessità che egli stesso ha riconosciuto.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, mantiene il suo articolo aggiuntivo ?

ANGIOY. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI